



12 maggio 2021

Pacchetto di ordinanze nel settore ambientale, primavera 2021

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
(6 aprile 2020 — 20 agosto 2020)

Indice

1	Introduzione	4
2	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico.....	5
2.1	Contesto / Situazione iniziale	5
2.2	Pareri pervenuti	5
2.3	Risultati della procedura di consultazione	5
2.3.1	Valutazione generale del progetto.....	5
2.3.2	Valutazione dettagliata dei singoli articoli	6
2.3.3	Valutazione dell'attuazione.....	7
3	Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sulle foreste	10
3.1	Situazione iniziale	10
3.2	Pareri pervenuti	10
3.3	Risultati della procedura di consultazione	10
3.3.1	Osservazioni generali.....	10
3.3.2	Prese di posizione su singoli articoli.....	11
3.3.3	Valutazione dell'attuazione.....	13
4	Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati	14
4.1	Situazione iniziale	14
4.2	Partecipanti alla procedura di consultazione	15
4.3	Valutazione generale del progetto	16
4.3.1	Sintesi della valutazione generale	16
4.3.2	Pareri dei Cantoni e della Conferenza dei Cantoni	17
4.3.3	Pareri dei partiti politici	18
4.3.4	Pareri delle associazioni mantello nazionali dei Comuni e delle Città	18
4.3.5	Pareri delle associazioni mantello dell'economia.....	18
4.3.6	Pareri delle associazioni dell'economia forestale e del legno	19
4.3.7	Pareri delle associazioni e organizzazioni ambientaliste	20
4.3.8	Pareri delle Commissioni federali	20
4.3.9	Altri pareri	21
4.4	Riscontri sui singoli articoli.....	21
4.4.1	Capitolo 1: Disposizioni generali	21
4.4.2	Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità	22
4.4.3	Capitolo 3: Organismi di ispezione	24
4.4.4	Capitolo 4: Trattamento dei dati	24
4.4.5	Capitolo 5: Esecuzione	25
4.4.6	Richieste e proposte di modifica.....	26

5	Rapporto sui risultati della procedura di consultazione riguardante la modifica dell'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici	28
5.1	Situazione iniziale	28
5.2	Prese di posizione pervenute.....	29
5.3	Risultati della procedura di consultazione	30
5.3.1	Osservazioni generali.....	30
5.3.2	Sistema di ripresa ottimizzato degli apparecchi elettrici ed elettronici usati (art. 10 - art. 28)	32
5.3.3	Ecologizzazione del riciclaggio degli apparecchi	37
5.3.4	Altri temi.....	39
5.3.5	Richieste al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni.....	40
5.3.6	Valutazione dell'attuazione.....	40
6	Rapporto sui risultati della modifica dell'ordinanza sulle linee elettriche	42
6.1	Situazione iniziale	42
6.2	Pareri pervenuti	42
6.3	Risultati della procedura di consultazione	42
6.3.1	Considerazioni generali.....	42
6.3.2	Prese di posizione sui singoli articoli	43
6.3.3	Proposte che esulano dall'avamprogetto / Ulteriori proposte e osservazioni .	45
6.3.4	Valutazione dell'attuazione.....	45
7	Allegato – Elenco dei partecipanti alle consultazioni	47

1 Introduzione

Il presente pacchetto contempla le seguenti ordinanze, modificate indipendentemente le une dalle altre:

- ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41);
- ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01).

Il presente pacchetto contempla anche il progetto di nuova ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (ordinanza sul commercio di legno, OCoL; RS ancora ignota). Tale ordinanza viene emanata in seguito alle modifiche della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01).

Il pacchetto di ordinanze nel settore ambientale della primavera 2021 non comprende invece più l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620) come pure l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAI; RS 814.41). I risultati della consultazione relativa a queste due ordinanze saranno resi noti in un rapporto che verrà pubblicato successivamente.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato la procedura di consultazione il 6 aprile 2020. La consultazione è terminata il 20 agosto 2020. Complessivamente 26 Cantoni e 276 organizzazioni hanno espresso il loro parere su una o più ordinanze.

I pareri espressi sono disponibili sul sito della Cancelleria federale.

2 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico

2.1 Contesto / Situazione iniziale

Dall'entrata in vigore dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41), il 1° aprile 1987, vige l'obbligo di risanamento fonico delle strade per ridurre il rumore emesso dalle stesse, al fine di rispettare i valori limite definiti dall'OIF (all. 3).

La modifica dell'OIF entrata in vigore il 1° gennaio 2008 ha concretizzato la concessione di sussidi federali per il risanamento e per provvedimenti di isolamento acustico delle strade (principali e altre) esistenti. Da allora, i sussidi vengono stanziati nell'ambito di accordi programmatici tra la Confederazione e l'autorità cantonale competente. L'erogazione dei sussidi federali si sarebbe dovuta concludere alla scadenza del termine di risanamento per le altre strade, ossia, secondo l'articolo 17 OIF, il 31 marzo 2018. Tuttavia, in seguito alla mozione Lombardi 15.4092, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Poiché non tutti gli interventi di risanamento saranno conclusi entro questa data e, tenuto conto dell'aumento della mobilità e della densificazione degli insediamenti, il traffico stradale continuerà a costituire anche in futuro una fonte importante d'inquinamento fonico, con conseguenze significative sulla salute dei residenti. Combatterlo è diventato un compito permanente. In quest'ottica, il postulato Barazzone 15.3840 incaricava il Consiglio federale di presentare un nuovo piano di misure che consentisse di ridurre le immissioni sonore moleste. In adempimento a questa richiesta, nel 2017 il Consiglio federale ha adottato un rapporto, la cui misura 3.02 relativa ai contributi federali prevede di porre maggiormente l'accento sulle misure alla fonte e di trovare soluzioni di finanziamento a lungo termine. Per questo motivo, occorre esaminare a quali condizioni è possibile prevedere una proroga degli attuali accordi programmatici e dei contributi federali. La presente revisione adempie questo mandato.

La mozione Hêche 19.3237 completa il postulato 15.3840 e invita esplicitamente a mantenere gli attuali strumenti di sostegno finanziario della Confederazione.

La modifica dell'OIF attua le richieste delle Camere federali e propone di prorogare il sostegno finanziario senza limiti di tempo.

2.2 Pareri pervenuti

In totale sono pervenute 56 prese di posizione sulle modifiche dell'OIF proposte, in primo luogo dai 26 Cantoni, dalle città di Ginevra e di Zurigo, dall'Associazione mantello dei Comuni e delle città svizzere (UCS), da due partiti politici (PS e UDC) e da un'associazione economica (USAM).

Inoltre, abbiamo ricevuto le risposte di 18 organizzazioni invitate a prendere posizione (cfr. allegato) e di sette organizzazioni non invitate esplicitamente (CP, Iniziativa delle Alpi, HEV, SSIC, auto suisses, FMS, SAA). Due organizzazioni hanno rinunciato esplicitamente a prendere posizione: la Società svizzera degli imprenditori e Swissmem.

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Valutazione generale del progetto

Su 56 pareri pervenuti, 55 partecipanti accettano le proposte previste dall'OIF, integralmente o parzialmente. 32 partecipanti approvano tutte le modifiche dell'ordinanza, mentre 23 accolgono il progetto con riserva. Una sola organizzazione respinge interamente la proposta di revisione (MpA).

2.3.2 Valutazione dettagliata dei singoli articoli

2.3.2.1 Articolo 21 capoverso 2 OIF seconda frase

La soppressione del riferimento ai tratti fissati negli accordi programmatici è accettata all'unanimità. Tutti i partecipanti ritengono importante questa nuova disposizione.

2.3.2.2 Articolo 21 capoverso 3 OIF

L'abrogazione del limite temporale dei sussidi è approvata da tutti i Cantoni, che reputano importante assicurare a lungo termine la protezione contro l'inquinamento fonico. Il TCS sottolinea l'importanza di concedere i sussidi oltre il 2022, ma teme l'assenza di un limite temporale e propone di fissare una scadenza al sistema di sovvenzionamento. FMS, ASS e SVUT ritengono che i contributi non debbano essere prorogati illimitatamente, poiché l'attuazione di misure di riduzione del rumore è compito dei Cantoni e dei Comuni e la Confederazione dovrebbe sostenerli solo temporaneamente.

AG, GL, CIC, MpA auspicano che la valutazione dopo due periodi di accordi programmatici figuri nell'articolo in rassegna o nella revisione dell'OIF. GL, SG, asep, DCPA e CIC chiedono inoltre che venga valutato un adattamento dei contributi in funzione dei risultati. Il TCS propone valutazioni più frequenti e non al termine di due accordi programmatici.

Alcuni Cantoni e organizzazioni chiedono che la limitazione progressiva dei contributi venga precisata giuridicamente e figuri nell'articolo 21 capoverso 3 OIF (AG, PS, Ligue suisse contre le bruit, PUSCH, ATA, MpA, Iniziativa delle Alpi, FRS, Birdlife, auto suisse, FMS, SAA, SVUT). L'asep chiede che la riduzione progressiva non figuri nell'ordinanza, ma tra gli obiettivi degli accordi programmatici o in una nuova edizione del Manuale per il rumore stradale, poiché traffico e mobilità evolvono. Il TCS propone di stabilire un calendario con le tappe di degressività dei sussidi.

Riguardo alla limitazione finanziaria progressiva nel corso degli anni con una riduzione dei contributi federali, i punti di vista divergono. La Città di Zurigo e HEV appoggiano la riduzione progressiva dei contributi. Cinque organizzazioni (PS, PUSCH, ATA, Iniziativa delle Alpi, Birdlife) ne mettono in dubbio l'effetto incentivante. Infine, GE, ZH, VS, Ligue suisse contre le bruit e UCS respingono la limitazione progressiva dei contributi. L'UCS chiede che la Confederazione continui a sostenere i Cantoni con contributi dell'ordine del 20 per cento delle spese. GE si aspetta che i contributi siano perenni e che il loro importo venga discusso con i Cantoni. ZH chiede che dopo il 2023 i contributi federali rimangano dello stesso ordine di grandezza di quelli erogati finora e che una riduzione sia subordinata a valutazioni regolari e venga discussa con i Cantoni.

Il TI chiede che gli sia garantito il finanziamento retroattivo per i contributi non versati per i risanamenti realizzati prima del 2023 e che, anche in caso di riduzione progressiva del budget, i fondi vengano stanziati in funzione delle necessità dei Cantoni.

2.3.2.3 Articolo 22 capoverso 2 lettere a e c OIF

Questa disposizione è approvata all'unanimità e considerata importante. L'asep, ad esempio, ritiene che consenta alla Confederazione di ottenere un effetto coordinato in termini attuativi e di effettuare controlli idonei.

2.3.2.4 Articolo 23 capoverso 2 lettere a e a^{bis} (nuovo) OIF

Questa disposizione è accettata all'unanimità.

2.3.2.5 Articolo 24 capoverso 1 OIF

La modifica del primo capoverso dell'articolo 24 è altresì accolta favorevolmente da tutti i partecipanti, che ritengono si tratti di criteri qualitativi adeguati.

Quattordici entità (AG, FR, GL, OW, NW, SG, SZ, SO, TI, PS, UCS, DCPA, CIC, CB) chiedono all'UFAM di elaborare un aiuto all'esecuzione che definisca le categorie *persone protette* e

persone beneficiarie. BS e LU si aspettano inoltre che l'aiuto all'esecuzione contenga disposizioni precise su come allestire il rapporto annuale. Quattro partecipanti precisano che la definizione delle categorie e le informazioni sul rapporto annuale debbano figurare nel rapporto esplicativo (NW, DCPA, CIC, CB). GE esige un'applicazione uniforme delle categorie da parte dei Cantoni. L'asep chiede che il numero di beneficiari venga definito nell'accordo programmatico.

Sette partecipanti (PS, PUSCH, MpA, ATA, Iniziativa delle Alpi, Birdlife) sono del parere che il progetto di revisione dell'OIF (rapporto esplicativo o OIF) debba contenere almeno i principi dell'indice di efficacia. È necessario spiegare in che modo l'indice determina l'accesso ai contributi.

Secondo cinque organizzazioni (Ligue suisse contre le bruit, ATA, Iniziativa della Alpi, Birdlife, MpA), sarebbe opportuno prevedere una graduazione del livello dei sussidi in base alla misura di riduzione del rumore scelta. Le misure alla fonte che non perdono di efficacia nel tempo devono beneficiare di una proporzione maggiore rispetto alle misure alla fonte che perdono di efficacia. La Ligue suisse contre le bruit propone, specificatamente per l'articolo 24 capoverso 1 lettera d, che le misure che non perdono di efficacia nel tempo beneficino di sussidi due volte più elevati rispetto alle altre. I MpA chiedono che la riduzione della velocità a 30 km/h ottenga la percentuale di sovvenzionamento più elevata, che i Cantoni giustificino la rinuncia a questa misura e che i 30 km/h vengano imposti all'interno delle località quale misura transitoria allorché il terzo accordo programmatico non garantisca la protezione delle persone dal rumore delle strade.

Per definire i costi di protezione di base, la Ligue suisse contre le bruit e l'asep propongono di aggiungere all'articolo 24 capoverso 1 la lettera c: le spese imputabili ai sussidi per persona protetta o beneficiario vengono calcolate in funzione dei contributi erogati l'anno precedente per misure alla fonte. I MpA sostengono l'idea di indicare i costi delle misure per persona.

Il Cantone di ZH e l'asep propongono di ponderare maggiormente il numero di beneficiari rispetto al numero di persone protette.

2.3.2.6 Articolo 24 capoverso 2 OIF

Otto partecipanti approvano esplicitamente questa disposizione (BS, OW, ZH, Città di Zurigo, PUSCH, ATA, Iniziativa delle Alpi, Birdlife), mentre altri sei accettano la riduzione dei sussidi per le finestre insonorizzate, a condizione che avvenga a favore di un impegno più importante per le misure alla fonte (BL, SO, TI, PS, UVS, DCPA). 22 partecipanti approvano tacitamente la disposizione senza alcun commento.

Nove partecipanti chiedono di mantenere i 400 franchi per finestra fino al 2028, poiché entro il 2024 non sarà possibile installare tutte le finestre insonorizzate (AG, GL, NW, SG, SZ, ZG, DCPA, CIC, CB).

Nove partecipanti respingono questa modifica (AR, AI, BE, GR, UDC, asep, costruzioni svizzera, HEV, FSPC), poiché reputano che le finestre insonorizzate siano talvolta necessarie e i Cantoni necessitino di questo aiuto finanziario.

La Ligue suisse contre le bruit e i MpA auspicano che questo sussidio venga completamente soppresso per aumentare la pressione sui Cantoni.

2.3.3 Valutazione dell'attuazione

Sei organizzazioni accolgono la revisione dell'OIF, ma reputano necessari miglioramenti urgenti nell'attuazione della lotta contro il rumore stradale (PS, PUSCH, ATA, Iniziativa delle Alpi, Birdlife, Greenpeace). Esse chiedono innanzitutto che il Consiglio federale adatti i valori limite di protezione contro l'inquinamento fonico alle nuove conoscenze scientifiche (WHO-Guidelines, studio SIRENE¹) e che questi adeguamenti vengano inclusi nell'attuale revisione

¹ www.sirene-studie.ch

dell'OIF. Sono considerati necessari anche nuovi strumenti e misure, come il sostegno finanziario per il rinnovamento (la manutenzione) delle pavimentazioni fonoassorbenti. Infine, secondo queste organizzazioni mancano meccanismi di sanzione. Diversi Cantoni e organizzazioni appoggiano questi tre punti.

2.3.3.1 Aggiornamento dei valori limite e del calcolo dei costi esterni

La Ligue suisse contre le bruit e i MpA chiedono un aggiornamento dei calcoli dei costi esterni del rumore stradale² sulla base dei risultati dello studio SiRENE. Di conseguenza, nel rapporto esplicativo, i costi legati all'inquinamento fonico devono essere corretti per eccesso, la nocività del rumore stradale come pure la riduzione dei rischi per la salute attraverso una protezione efficace contro il rumore devono essere esplicitamente menzionate. Se del caso, il rapporto esplicativo deve almeno precisare che i dati menzionati relativi alla salute non corrispondono allo stato attuale delle conoscenze. I MpA chiedono un irrigidimento dei valori limite d'immissione sulla base dello stato attuale delle conoscenze.

2.3.3.2 Finanziamento delle pavimentazioni fonoassorbenti

Complessivamente 23 partecipanti chiedono che venga sovvenzionato il rinnovamento (manutenzione) delle pavimentazioni fonoassorbenti per garantire nel tempo questa misura efficace.

Quattro partecipanti avanzano unicamente questa richiesta (AR, NE, VS, UVS). Altri 14 chiedono inoltre che il sovvenzionamento avvenga nel quadro dell'approccio alla base della regolamentazione sulla lotta contro l'inquinamento fonico secondo la misura 1.01 del Piano nazionale di misure volte a ridurre gli stimoli sonori (AG, BL, FR, GR, NW, OW, SO, CB). Alcuni precisano che questo implica una modifica della LPAmb e dell'OIF. Il finanziamento di una pavimentazione fonoassorbente potrebbe ad esempio essere incrementato del 50 per cento al fine di realizzare la manutenzione e di compensare una durata di vita ridotta rispetto alle pavimentazioni standard (GL, SG, SZ, ZG, DTAP, CIC).

Cinque organizzazioni auspicano un investimento maggiore per le pavimentazioni fonoassorbenti volto a ridurre gli ostacoli alla mobilità (FRS, auto suisse, FMS, SAA, SVUT). Esse chiedono inoltre che non solo la CIC, ma anche il dipartimento (DATEC risp. UFAM) effettui una valutazione dei costi futuri di protezione contro il rumore.

2.3.3.3 Limitazione del rumore del traffico

Viene lanciato un appello per rivedere il principio di riduzione delle emissioni alla fonte nonché quello di causalità (chi inquina paga). I Cantoni ZH e SG, la Ligue suisse contre le bruit, l'asep e i MpA invitano a limitare ulteriormente l'inquinamento fonico sui veicoli, tanto più che il ventaglio di misure sull'infrastruttura è limitato. Da un lato le emissioni devono essere ridotte intervenendo sui motori, il profilo e la larghezza degli pneumatici (anziché un'etichetta indicativa andrebbero vietati i modelli più rumorosi), il peso dei veicoli o i tubi di scappamento. I nuovi veicoli potrebbero essere dotati di tubi di scappamento silenziosi e di ammortizzatori acustici elettronici. D'altro canto, i valori limite d'emissione dei veicoli devono essere più rigidi. Le norme d'importazione di veicoli e pneumatici devono essere più severe. In tal senso, il Cantone di ZH propone di adattare l'OIF, introducendo una limitazione delle emissioni dei veicoli (art. 3 cpv. 1) e un irrigidimento dei valori limite d'emissione (art. 3 cpv. 2). Il finanziamento delle misure deve spettare ai proprietari dei veicoli. La Ligue suisse contre le bruit, l'asep e i MpA chiedono che i costi vengano internalizzati mediante tasse e tributi differenziati in base al peso e al rumore di marcia dei veicoli. I veicoli non conformi dovrebbero essere equipaggiati dai proprietari.

È auspicata inoltre una maggiore prevenzione e innovazione. Il TCS invita a realizzare campagne di prevenzione e di controllo mirate relative alle dotazioni supplementari dei veicoli

² Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) (2019) : Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse. Transports par la route et le rail, par avion et par bateau 2016 (disponibile in tedesco e francese),

(tuning ecc.) e a un cattivo comportamento al volante. Anche la Ligue suisse contre le bruit e l'asep fanno appello a maggiori misure di sensibilizzazione del comportamento in materia di guida e di mobilità. Per la SSIC e l'usam è importante che vengano messe in atto soluzioni innovative nonché nuove tecnologie e metodi.

2.3.3.4 Introduzione di sanzioni

I MpA promuovono sanzioni efficaci e progressive a cadenza annuale per le strade che devono essere risanate ma non lo sono ancora state. La Ligue suisse contre le bruit, l'asep e i MpA vorrebbero che venissero indicate le differenze cantonali, che si esercitasse una maggiore pressione sui Cantoni, ad esempio attraverso sanzioni o riduzioni delle prestazioni, e che i Cantoni fossero obbligati ad applicare misure alla fonte. I MpA propongono inoltre di vietare e di sanzionare le facilitazioni e di sostituire il termine *facilitazione* con «carico fonico o sonoro» e di considerare conclusi i risanamenti fittizi se l'inquinamento fonico è stato ridotto in maniera efficace.

2.3.3.5 Altre richieste

Infine, le tre organizzazioni che hanno fornito prese di posizione particolarmente critiche (Ligue suisse contre le bruit, asep, MpA) formulano ulteriori richieste.

La Ligue suisse contre le bruit chiede:

- che i risanamenti fittizi su vasta scala vengano menzionati nel rapporto esplicativo;
- che il progetto di revisione dell'ordinanza sia completato in quanto insufficiente e che abbia luogo una nuova consultazione.

L'asep chiede:

- di proteggere più persone su un lasso di tempo inferiore;
- che all'articolo 14 OIF le facilitazioni siano limitate nel tempo (cpv. 1) e che le scadenze siano rivalutate periodicamente (cpv. 3).

I MpA chiedono:

- una revisione del progetto di ordinanza, una nuova consultazione e l'entrata in vigore immediata e non a partire dal 2025;
- la promozione di accordi programmatici per le strade principali;
- che le persone vittime di inquinamento fonico abbiano una sicurezza giuridica, ossia il tempo di avviare un'eventuale azione legale;
- una OIF che acceleri il ritmo dei risanamenti.
- Di chiarire, nel rapporto esplicativo, il paragrafo sui motori elettrici, in quanto non contribuiscono per nulla a combattere l'inquinamento fonico.

3 Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sulle foreste

3.1 Situazione iniziale

Con l'adozione della mozione CAPTE-S 18.3715 «Attuazione della Politica forestale 2020. Facilitare lo stoccaggio di tondame» il Consiglio federale è stato incaricato di creare le condizioni quadro giuridiche volte a consentire la realizzazione di depositi di tondame nel bosco (per i proprietari di bosco e le segherie).

La modifica dell'ordinanza sulle foreste (ordinanza sulle foreste, OFo; RS 921.01) chiesta dal Parlamento intende integrare l'articolo 13a nel quadro delle condizioni esistenti stabilite dallo stesso articolo con la possibilità di istituire depositi di tondame. Con l'articolo 2 capoverso 2 lettera b della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo; RS 921.0) e gli articoli 13a e 14 capoverso 1 dell'ordinanza sulle foreste (LFo), esistono già articoli che disciplinano le costruzioni e gli impianti forestali nel bosco che possono essere costruiti o modificati purché autorizzati secondo l'articolo 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700). Secondo le disposizioni vigenti della legge forestale, questi impianti e depositi in termini giuridici continuano ad essere considerati come foresta e la loro realizzazione non richiede quindi alcuna autorizzazione a dissodare. Inoltre, i depositi di tondame sono soggetti alle stesse prescrizioni ambientali in vigore per l'intera foresta.

La modifica del 14 giugno 2013 dell'OFo nel nuovo articolo 13a LFo relativo a edifici e impianti insieme alle infrastrutture classiche come i capannoni e le strade forestali è stata esplicitamente introdotta anche la possibilità di allestire depositi coperti di legna da ardere. In quell'occasione non furono menzionati direttamente i depositi di tondame, che vanno oltre le classiche cataste di legna allestite lungo la strada forestale e il cui allestimento ha uno standard più elevato, ad esempio un sottosuolo rafforzato. La nuova integrazione proposta all'articolo 13a della LFo dovrebbe consentire di autorizzare i depositi di tondame purché la loro necessità sia provata, la loro ubicazione sia idonea e le loro dimensioni adeguate alle condizioni regionali e la progettazione non contraddica interessi pubblici preponderanti.

3.2 Pareri pervenuti

Nel quadro della consultazione sono pervenuti 54 pareri, inoltrati da 26 Cantoni, nove organizzazioni di protezione della natura e dell'ambiente, sei organizzazioni forestali e del settore del legno, tre associazioni mantello dell'economia e settoriali, tre organizzazioni mantello nazionali (Comuni e città svizzere, regioni di montagna, patriziati e corporazioni), tre partiti politici, due conferenze e commissioni extraparlamentari come pure due altre associazioni mantello e organizzazioni.

3.3 Risultati della procedura di consultazione

3.3.1 Osservazioni generali

La maggioranza (38 su 54, pari al 70%) dei pareri inoltrati approva l'adeguamento dell'articolo 13a capoverso 1 LFo. Detta modifica è quindi approvata da 22 Cantoni, una conferenza cantonale, tre associazioni mantello di città, Comuni, patriziati e corporazioni, due partiti politici, due associazioni dell'economia e settoriali, sei organizzazioni forestali e dell'industria del legno, due altre associazioni mantello e organizzazioni.

Sei risposte prendono atto della modifica, ma non si esprimono né a favore né contro (Cantoni BS, BL, NE, WEKO, Avenenergy, svu|asep). Tra queste vi è anche quella di svu|asep, che, nonostante l'astensione implicita, presenta una proposta integrativa. Swissmem e SAV rinunciano esplicitamente a un parere. Dieci pareri respingono la modifica. Si tratta di sette associazioni ambientaliste, un Cantone, un partito e un'altra organizzazione.

Il 44 per cento dei pareri, sia favorevoli che contrari, indicano almeno una preoccupazione. Le preoccupazioni riguardano l'aspetto connesso alla protezione della superficie forestale, l'utilizzazione di prodotti fitosanitari e il trasferimento sistematico nel bosco di depositi di tondame da una zona industriale.

Sono pervenuti 13 pareri sulla modifica, cinque riguardano l'OFo, quattro il rapporto esplicativo, tre l'attuazione e uno contiene una richiesta supplementare.

3.3.2 Prese di posizione su singoli articoli

3.3.2.1 Pareri positivi

La modifica è espressamente sostenuta senza riserve in 25 pareri. Si tratta di 12 Cantoni (AR, GE, GR, JU, OW, SZ, SG, SO, TI, VD, VS, ZG), sbv-usp, sgv-usam, Centre Patronal, InfraWatt, UDC, SSV, SGV, SVBK e delle organizzazioni del settore forestale e del legno WaldSchweiz, FUS, BWB, HIS, TF WHE.

Gli argomenti a favore possono essere riassunti in cinque categorie:

- migliori condizioni quadro per la gestione forestale
- migliori condizioni quadro per l'approvvigionamento del legno e l'economia forestale
- in particolare capacità di deposito, procedure aziendali efficienti, logistica dell'economia forestale e del legno
- in vista di futuri eventi naturali come tempeste e calamità
- contributi agli obiettivi di politica forestale e di politica della risorsa legno

In 13 dei 38 pareri favorevoli si esprimono le seguenti riserve sugli aspetti di protezione:

- 11 riguardano la salvaguardia delle superfici forestali e, in particolare, il trasferimento sistematico nel bosco di depositi di tondame da una zona industriale (KWL, Cantoni LU, UR, FR, AG, NW, AI, TG, SH; FDP, SFV)
- 3 riguardano l'impiego di prodotti fitosanitari e le relative autorizzazioni speciali (Cantoni ZH, LU e SFV)
- 2 si riferiscono alla protezione dei corridoi faunistici (Cantoni BE, ZH)
- 2 interessano la protezione dell'economia regionale (Cantoni UR, AG)
- 2 interessano le condizioni necessarie per il rilascio di un'autorizzazione (KWL, Cantone ZH)

3.3.2.2 Pareri negativi

Sono pervenuti 10 pareri negativi, pari al 19 per cento dei 54 pareri ricevuti. I pareri negativi provengono da un Cantone (GL), da 6 associazioni ambientaliste (Vogelwarte, PUSCH, Pro Natura, WWF, Greenpeace, BirdLife, con gli ultimi 5 pervenuti nel quadro dell'alleanza per l'ambiente), aefu, Eco Swiss e PS.

I pareri negativi possono essere suddivisi in sette categorie:

- 9 interessano l'impiego di prodotti fitosanitari (Cantone GL, PUSCH, Pro Natura, WWF, Greenpeace, aefu, BirdLife, SP, ECO SWISS)
- 8 riguardano la riduzione della superficie forestale (Vogelwarte, PUSCH, Pro Natura, WWF, Greenpeace, aefu, BirdLife, ECO SWISS)
- 7 interessano il traffico supplementare su strade forestali (Cantone GL, PUSCH, Pro Natura, WWF, Greenpeace, aefu, BirdLife)
- 6 si riferiscono alla definizione del termine «gestione forestale regionale» e quindi alla possibilità che ne deriva di allestire grandi depositi di tondame (PUSCH, Pro Natura, WWF, Greenpeace, aefu, BirdLife)
- 6 non vedono benefici per l'economia forestale e il settore del legno (PUSCH, Pro Natura, WWF, Greenpeace, BirdLife, aefu)

- 6 pareri non intravedono alcun contributo alla politica climatica (PUSCH, Pro Natura, WWF, Greenpeace, BirdLife, aefu)
- 4 pareri esprimono riserve sui pregiudizi alla biodiversità (Cantone GL, Vogelwarte, Pusch, Greenpeace)

3.3.2.3 Proposte di adattamento

Sono pervenuti 13 singoli pareri relativi a diverse proposte di adattamento, di cui sei interessano l'OFo, tre il rapporto esplicativo, tre l'attuazione e uno avanza una richiesta supplementare.

a. Ordinanza sulle foreste, OFo (6 proposte)

- Proposta del Cantone LU: integrare l'OFo con le seguenti condizioni: a. esclusivamente per l'economia forestale regionale, b. processi aziendali efficienti, c. approvazione da parte della maggioranza dei proprietari di bosco regionali.
- Proposta svu|asep su ulteriori integrazioni nell'OFo: «art. 13a cpv. 2 (nuovo) i depositi di tondame e i depositi coperti di legna da ardere devono essere allestiti e finanziati in modo tale da consentire la loro rimozione a medio termine e un ampio ripristino delle condizioni ecologiche e della qualità del suolo. Argomento: obbligo di ripristino in analogia alle zone di estrazione della ghiaia
- Proposta del PS: se l'adattamento dell'ordinanza sulle foreste è accettato, occorre vietare l'impiego di prodotti fitosanitari nel bosco.
- Proposta Aefu: elaborazione di un'attuazione alternativa della mozione 18.3715, che escluda l'utilizzo di superfici forestali e non causi l'impiego di pesticidi e traffico supplementare.
- Osservazione del Cantone AI: è importante che le condizioni di cui all'articolo 13a capoverso 2 siano in ogni caso rispettate.
- Osservazione del Cantone FR: si oppone a ogni «liberalizzazione» della legislazione forestale e per la salvaguardia della protezione del bosco.

b. Rapporto esplicativo (3 proposte)

- Proposta del Cantone BE: proposta: integrazione del punto 4.1, secondo capoverso del rapporto esplicativo: («In analogia all'articolo 22... previste dal diritto federale e cantonale.») occorre integrare un riferimento alla legislazione federale e cantonale in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica. La scelta del sito deve tenere conto del fatto che l'allestimento di depositi di tondame non distrugga strutture preziose dal punto di vista ecologico e faunistico come le tane di tasso, volpe o gli insogli per cinghiali o cervi.
- Osservazione del Cantone UR: nessun trasferimento nel bosco di depositi di tondame da una zona industriale.
- Osservazione di svu|asep: i siti di allestimento dei depositi di tondame devono essere stabiliti applicando lo strumento della pianificazione direttrice.

c. Esecuzione (3 proposte)

- Osservazione del Cantone ZH: auspicata la precisazione delle condizioni per rilasciare le autorizzazioni di depositi di tondame mediante la pubblicazione di un aiuto all'esecuzione.
- Osservazione del Cantone UR: i depositi di tondame devono essere allestiti per disporre di legna locale, utilizzata a livello regionale, come logistica utile alle segherie, non devono consentire il trasferimento nel bosco di tondame da una zona industriale.
- Osservazione del Cantone FR: nessun trasferimento nel bosco di tondame da una zona industriale.

d. Richiesta supplementare (1 proposta)

- svu|asep propone di stabilire mediante pianificazione direttrice i siti da destinare ai depositi di tondame.

3.3.3 Valutazione dell'attuazione

Nessuno parere esprime dubbi in senso stretto sulla fattibilità del progetto. Rifiuti o proposte di modifica sono stati inoltrati per ragioni tecniche.

3.3.3.1 Presa di posizione dei Cantoni

L'adattamento è stato approvato da 22 Cantoni su 26 (85%) e da KWL. Tre Cantoni si sono astenuti (Cantoni NE, BS, BL) e un altro ha espresso un rifiuto (Cantone GL). Il Cantone ZH auspicherebbe la pubblicazione di un aiuto all'esecuzione che illustri le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione per l'allestimento di depositi di tondame.

3.3.3.2 Presa di posizione di altri organi preposti all'esecuzione

Una maggioranza pari al 70 per cento delle parti consultate, fra cui attori importanti nell'ambito dell'esecuzione come SSV e SGV approvano la modifica dell'ordinanza sulle foreste in materia di depositi di tondame, la quale è basata sulle norme vigenti che disciplinano il rilascio di autorizzazioni per la costruzione di edifici e impianti forestali.

4 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati

4.1 Situazione iniziale

Il 6 aprile 2020 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha aperto la procedura di consultazione concernente l'ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati (ordinanza sul commercio di legno, OCoL). La procedura di consultazione è terminata il 20 agosto 2020.

Adottata la modifica della legge sulla protezione dell'ambiente

Con la modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) del settembre 2019 il Parlamento ha deciso di vietare l'immissione sul mercato di legno di provenienza illegale e di fissare per legge l'obbligo di diligenza e la tracciabilità (nuovi articoli 35e–35h). La Svizzera non disponeva ancora di una normativa per la lotta contro il disboscamento illegale. La modifica approvata in Parlamento quasi all'unanimità³ persegue due obiettivi⁴:

- **Obiettivi di politica ambientale:** la Svizzera deve contribuire alla gestione sostenibile delle foreste nel mondo e quindi alla lotta contro la deforestazione, la perdita di biodiversità, l'erosione del suolo, la desertificazione, le inondazioni e il riscaldamento climatico. Ciò corrisponde al 15° dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la cui attuazione è sostenuta anche dalla Svizzera: proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri. Va inoltre rafforzata l'applicazione del diritto nei Paesi produttori.
- **Obiettivi tecnico-commerciali:** la Svizzera adegua la propria legislazione a quella dell'UE. L'UE conosce una normativa analoga nel regolamento europeo sul commercio del legno «European Timber Regulation 995/2010» (EUTR). Con la modifica della LPAmb e l'adeguamento all'UE si vogliono abbattere gli ostacoli al commercio per le aziende svizzere, agevolando la circolazione dei prodotti derivati dal legno.

La modifica della LPAmb corrisponde a due mozioni dello stesso tenore (17.3855, consigliere degli Stati Peter Föhn; 17.3843, consigliera nazionale Sylvia Flückiger-Bäni), nelle quali viene richiesto di «garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei», e a una proposta non contestata avanzata dal Consiglio federale nell'ambito del controprogetto, respinto dal Parlamento, concernente l'iniziativa per un'«economia verde»⁵.

Ordinanza sulla commercializzazione del legno e dei prodotti da esso derivati

La modifica della LPAmb serve da base per l'ordinanza, che precisa i nuovi articoli di legge. Dal punto di vista del contenuto essa corrisponde ampiamente all'EUTR (equivalenza / campo d'applicazione identico); di conseguenza rappresenta un presupposto per l'abbattimento degli ostacoli al commercio con l'UE ed è conforme alla richiesta avanzata da entrambe le

³ Votazione finale del 27.9.2019: approvazione unanime nel Consiglio degli Stati, un voto contrario e nessuna astensione nel Consiglio nazionale, cfr. <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47470> (stato: 12.11.2019).

⁴ Cfr. Consiglio federale: «Lotta al disboscamento illegale: il Consiglio federale propone una modifica di legge» e comunicato stampa del Consiglio federale del 7.12.2018; Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge sulla protezione dell'ambiente del 7 dicembre 2018 (FF 2019 1123–1144).

⁵ Cfr. Consiglio federale: «Lotta al disboscamento illegale: il Consiglio federale propone una modifica di legge», comunicato stampa del Consiglio federale del 7.12.2018.

summenzionate mozioni. Tuttavia, una totale parità di trattamento degli operatori potrà essere raggiunta soltanto attraverso un accordo con l'UE⁶.

Gli elementi centrali dell'ordinanza sono:

- l'obbligo di diligenza degli operatori con raccolta di informazioni, valutazione ed eventualmente attenuazione del rischio (fulcro dell'ordinanza⁷);
- la documentazione della tracciabilità da parte dei commercianti;
- gli organismi di controllo che sostengono gli operatori nell'obbligo di diligenza e informano le autorità in caso di inadempienze;
- l'esecuzione in ampia misura da parte dell'UFAM (dei Cantoni nel caso di prima immissione sul mercato di legname proveniente da foreste svizzere) con controlli basati sul rischio e il nuovo sistema informativo dell'UFAM.

Per il momento non rientrano nell'ordinanza l'introduzione del possibile obbligo di notifica per gli operatori, previsto dall'articolo 35f capoverso 3 LPAmb, e il divieto di commercializzazione di determinati prodotti derivati dal legno previsto dall'articolo 35f capoverso 4 LPAmb in casi particolarmente difficili⁸.

4.2 Partecipanti alla procedura di consultazione

Sono stati invitati a esprimersi in merito alla rielaborazione della versione 184 rappresentanti d'interessi del mondo della politica, dell'economia e della società civile. In seguito all'invito sono pervenuti 57 pareri. Otto attori hanno espresso pareri di propria iniziativa. Sulla modifica di ordinanza proposta si sono espressi in totale 65 partecipanti. La sintesi di tutti i partecipanti alla consultazione e le relative sigle si trovano nell'allegato.

⁶ Cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (FF **2019** 1123).

⁷ Cfr. Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza (stato: 3.4.2020), p. 5.

⁸ Cfr. Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza (stato: 3.4.2020), p. 6.

	Invitati a esprimere un parere	Pareri pervenuti	Ulteriori pareri	Totale pareri
Cantoni	26	24	0	24
Conferenze dei Cantoni	2 ⁹	1	0	1
Partiti politici	12	4	0	4
Associazioni mantello nazionali dei Comuni e delle Città	3	2	0	2
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	4	0	4
Altre associazioni economiche		7	3	10
Associazioni economia del legno		7	1	8
Associazioni e organizzazioni ambientaliste	133 ¹⁰	6	1	7
Commissioni federali		1	1	2
Altri pareri		1	2	3
Totale pareri	184	57	8	65

Tabella 1: Partecipanti alla procedura di consultazione

4.3 Valutazione generale del progetto

4.3.1 Sintesi della valutazione generale

Nella tabella seguente figura la valutazione generale espressa dai partecipanti alla consultazione in merito all'ordinanza proposta.

⁹ Nell'elenco dei destinatari dell'UFAM del 2 dicembre 2019 la Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio è riportata alla voce «Altre organizzazioni e associazioni», mentre qui è intesa come Conferenza dei Cantoni.

¹⁰ Nell'elenco dei destinatari dell'UFAM del 2 dicembre 2019 gli altri gruppi d'interesse invitati sono riportati come «Altre organizzazioni e associazioni». Per maggior chiarezza, nel presente rapporto gli altri gruppi d'interesse che hanno espresso un parere sono suddivisi nelle categorie seguenti: altre associazioni economiche; associazioni economia del legno; associazioni e organizzazioni ambientaliste, commissioni federali; altri pareri.

Valutazione generale	Parere favorevole	Con riserva	Parere contrario	Astenzione
Cantoni	8	16		
Conferenze dei Cantoni		1		
Partiti politici	4			
Associazioni mantello nazionali dei Comuni e delle Città	2			
Associazioni mantello nazionali dell'economia	1	2		1
Altre associazioni economiche	5	3	2	
Associazioni economia del legno	2	6		
Associazioni e organizzazioni ambientaliste	6	1		
Commissioni federali	2			
Altri pareri	3			
Totale pareri	33	29	2	1

Tabella 2: Sintesi della valutazione generale del progetto

4.3.2 Pareri dei Cantoni e della Conferenza dei Cantoni

I Cantoni approvano il progetto in maggioranza: otto Cantoni senza riserve, 16 con riserve. Il Cantone NE non esprime osservazioni in merito all'OCoL, motivo per cui si ritiene che il suo sia un parere implicitamente favorevole.

Non esprimono riserve sul progetto i Cantoni AR, BS, GE, SG, SZ, TG e VD e i motivi adottati corrispondono in larga misura agli obiettivi dell'ordinanza. Sul piano della politica commerciale, con la nuova OCoL e il conseguente allineamento all'EUTR i Cantoni confidano nell'abbattimento delle barriere al commercio di legno svizzero e in un accesso più semplice al mercato europeo del legno. Il Cantone BS aggiunge che il presupposto necessario a tal fine è il riconoscimento dell'equivalenza dell'ordinanza da parte dell'UE. Sul versante della politica ambientale i Cantoni si attendono il contenimento del disboscamento e del commercio illegale di legno come pure del fenomeno della deforestazione.

Il Cantone GE auspica inoltre che gli oneri supplementari risultanti dall'OCoL siano ragionevolmente distribuiti tra l'UFAM e i Cantoni. Il Cantone VS teme un onere amministrativo supplementare notevole per l'economia forestale vallesana, nonostante il rischio di vendita di legno di provenienza illegale dalle foreste vallesane sia molto ridotto.

Esprimono voto favorevole con riserva i Cantoni AG, AI, BE, BL, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SO, UR, VS, ZG e ZH. Le riserve sono dovute in primo luogo al timore che la formulazione dell'articolo 16 capoverso 3 possa generare un onere supplementare per gli operatori, i commercianti e i Cantoni. Di conseguenza questi Cantoni chiedono che questo articolo sia riformulato, come riportato nella sezione del capitolo 4 relativa all'articolo 16. In riferimento all'OCoL il Cantone SH rimanda alla presa di posizione della Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP), che esprime parere favorevole con riserve.

Dal momento che il testo della nuova formulazione richiesta per l'articolo 16 capoverso 3 è identico, si parte dal presupposto che i Cantoni AG, AI, BL, FR, GR, LU, NW, OW, SO, UR e ZH abbiano preventivamente concordato il parere con la CFP. Alla luce del testo delle osservazioni relative agli articoli 4–7 si presume che sia avvenuto uno scambio tra i Cantoni AI, BL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO e ZH.

Tra le Conferenze dei Cantoni, solo la Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP) ha preso posizione in merito alla nuova OCoL, esprimendo parere favorevole al progetto, ma con la stessa riserva dei Cantoni, e chiedendo una nuova formulazione per l'articolo 16 capoverso 3.

4.3.3 Pareri dei partiti politici

Tra i partiti politici hanno espresso il proprio parere sul progetto il Partito ecologista svizzero (PES), il Partito liberale-radicalista svizzero (PLR), il Partito socialista svizzero (PS) e l'Unione democratica di centro (UDC). Tutti e quattro i partiti hanno espresso parere favorevole senza riserve per la nuova OCoL.

PS e PES hanno addotto anche motivazioni di politica ambientale e commerciale. Considerato il testo, si ritiene che abbiano concordato in anticipo i pareri espressi. Da una parte, entrambi sostengono l'allineamento ai regolamenti dell'UE nell'intento di abbattere le barriere al commercio. Dall'altra, sottolineano l'importanza dell'OCoL per la Svizzera quale strumento efficace per lottare contro la progressiva deforestazione. Il PS è favorevole a mantenere l'obbligo di dichiarazione, che consente ai consumatori di compiere scelte d'acquisto consapevoli. Il PES chiede inoltre che venga introdotto il possibile obbligo di notifica per gli operatori previsto dall'articolo 35f capoverso 3 e che l'efficacia della nuova ordinanza venga valutata dopo due anni. Il PES critica altresì il fatto che le competenze secondo la LPAmb non siano utilizzate anche per regolamentare altre materie prime critiche, come l'olio di palma.

L'UDC accoglie positivamente l'allineamento alla normativa UE e la conseguente riduzione degli ostacoli al commercio. Il PLR fa riferimento agli obiettivi di politica commerciale della nuova OCoL, ma critica le osservazioni espresse nel rapporto esplicativo in merito al rapporto tra l'OCoL e il diritto internazionale, chiedendo quindi al Consiglio federale di collegare l'OCoL al riconoscimento reciproco con l'UE.

4.3.4 Pareri delle associazioni mantello nazionali dei Comuni e delle Città

L'Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) e l'Unione delle città svizzere (UCS) approvano il progetto senza riserve.

I Comuni accolgono con favore l'abbattimento di «inutili» barriere commerciali per le imprese svizzere e la promozione dell'uso del legno di provenienza svizzera. L'UCS argomenta il proprio parere con motivazioni di politica ambientale e, nello specifico, con il contributo fornito al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 15 e il conseguente effetto positivo sul contenimento del cambiamento climatico.

4.3.5 Pareri delle associazioni mantello dell'economia

L'Unione svizzera delle arti e dei mestieri (sgv-usam) approva il progetto senza riserva e senza ulteriori osservazioni. L'Unione svizzera dei contadini (USC) esprimono parere favorevole con riserve. L'Unione svizzera degli imprenditori si astiene.

L'USC dichiara di approvare il progetto nella forma proposta, ma chiede la cancellazione di alcuni articoli. In riferimento all'attuazione secondo il rapporto esplicativo, l'USC auspica che l'onere supplementare per l'economia forestale e la silvicoltura svizzera sia il più basso possibile. L'USC ha coordinato il proprio parere con quello dell'Associazione dei proprietari di bosco (BoscoSvizzero). Considerato il testo in parte identico, si presume che quest'ultima associazione si sia confrontata con l'Associazione imprenditori forestali Svizzera (ASIF).

economiesuisse valuta in modo particolarmente critico le osservazioni riportate nel rapporto esplicativo in merito al rapporto con la normativa UE: l'introduzione dell'OCoL senza un reciproco riconoscimento da parte dell'UE comporterebbe svantaggi competitivi per gli importatori svizzeri. «Per questo motivo economiesuisse chiede al Consiglio federale di collegare questa nuova ordinanza sul commercio di legno al riconoscimento reciproco con l'UE». economiesuisse sostiene inoltre il parere del proprio socio Swiss Textiles, riportato più avanti.

Altre associazioni economiche

Per quanto concerne le altre associazioni economiche, IG Detailhandel e scienceindustries esprimono parere favorevole senza riserve, Swissmem e Avenergy Suisse (Avenergy)

approvano implicitamente. swiss retail e Swiss Textiles approvano con riserve, mentre Commercio Svizzera respinge il progetto.

Pur nutrendo timori per l'eventuale onere supplementare derivante per l'economia svizzera, scienceindustries accoglie positivamente l'OCoL, ribadendo altresì che anche le spedizioni con materiale da imballaggio in legno rientrano espressamente nell'OCoL. scienceindustries ritiene eccessivo creare sei nuovi posti a tempo pieno presso l'UFAM, in particolare dal momento che alcuni compiti esecutivi verrebbero svolti da privati. IG Detailhandel accoglie con favore l'adeguamento alla vigente normativa UE che ridurrebbe gli ostacoli al commercio e creerebbe «condizioni eque» per i commercianti svizzeri. Considera inoltre opportuno il previsto obbligo di diligenza per gli operatori, al fine di evitare il commercio di legno di provenienza illegale.

Swiss Textiles valuta positivamente lo scopo dell'OCoL, ma chiede di modificare alcuni articoli, l'allegato e il rapporto esplicativo. swiss retail approva implicitamente il progetto, ma esprime riserve di carattere politico-commerciale sostenendo che l'armonizzazione con la normativa UE e l'eliminazione delle barriere al commercio sarebbero possibili solo in presenza di un riconoscimento reciproco e che, conservando l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 35g LPAmb, si «manterrebbe in modo attivo» un ostacolo al commercio. Si attende inoltre oneri burocratici supplementari che causerebbero nuovi ostacoli al commercio e costi supplementari dovuti agli organismi di ispezione preposti al rilascio delle autorizzazioni, che verrebbero imputati ai consumatori svizzeri.

Avenergy non ha osservazioni in merito all'ordinanza. Swissmem giunge alla conclusione che l'industria MEM svizzera non è toccata dall'OCoL. Swissmem manifesta comunque l'auspicio che la Svizzera non introduca alcun «requisito più rigoroso o diverso», ad esempio per i materiali di riciclo, e considera eccessivo il previsto incremento di personale all'UFAM con la creazione di sei nuovi posti a tempo pieno.

Commercio Svizzera contesta che, in mancanza del riconoscimento reciproco delle norme riguardanti il commercio del legno in accordi bilaterali, sul versante delle esportazioni non cambierebbe nulla, mentre si complicherebbe ulteriormente l'importazione di legno dall'UE. L'introduzione unilaterale dell'OCoL comporterebbe la creazione di nuove barriere al commercio, anziché l'abbattimento di quelle esistenti. Per questo motivo Commercio Svizzera ritiene che l'introduzione dell'OCoL debba avvenire solo con il riconoscimento reciproco. Qualora fosse attuata senza riconoscimento da parte dell'UE, Commercio Svizzera si attende quanto meno che gli «attori economici interessati vengano coinvolti in misura ragionevole e a favore delle PMI». Al tempo stesso chiede al legislatore di precisare l'obbligo di dichiarazione per il legno e l'emanazione di disposizioni esecutive concernenti la LPAmb. Commercio Svizzera ha coordinato il proprio parere con l'associata Materiali a base di legno in Svizzera (HWS), la quale a sua volta si è organizzata con l'associazione mantello dell'economia forestale e del legno svizzera Lignum Economia svizzera del legno. Le posizioni di HWS e Lignum sono tuttavia da valutare come parere favorevole con riserve, come di seguito spiegato.

4.3.6 Pareri delle associazioni dell'economia forestale e del legno

Dieci associazioni dell'economia del legno hanno partecipato alla procedura di consultazione. La Società forestale svizzera (SFS) ha approvato l'OCoL senza riserve. Berner Waldbesitzer (BWB), ForêtSuisse, l'ASIF, Association suisse de raboteries (ASR), Task Force Wald + Holz + Energie (TF WHE) e Lignum insieme ai suoi organi responsabili MLS, Holzbau Schweiz e Industrie du bois Suisse (IBS) approvano con riserve.

La SFS sostiene il progetto poiché, da una parte, rafforzerebbe la competitività della Svizzera e, dall'altra, «vieta il disboscamento illegale delle foreste».

ASIF e ForêtSuisse considerano «opportuna» l'OCoL e «mirate» le norme in essa contenute. Temono tuttavia oneri supplementari per l'economia forestale e del legno svizzera. Per contenerli, propongono modifiche specifiche per alcuni articoli. ForêtSuisse chiede caldamente

al Consiglio federale di precisare a livello di ordinanza l'obbligo relativo alla dichiarazione di origine. BWB approva che la procedura contro la messa in circolazione di legno di provenienza illegale sia coordinata su scala internazionale. Tuttavia, almeno per i proprietari di bosco bernesi, l'introduzione dell'OCoL non comporterebbe alcun valore aggiunto senza un accordo con l'UE che ne disciplini il riconoscimento reciproco. BWB teme inoltre l'insorgenza di oneri supplementari per i proprietari di boschi, cosa che «comporterebbe un rincaro della raccolta di legname, compromettendo l'obiettivo della politica forestale svizzera di sfruttare il potenziale di utilizzo del legno in modo sostenibile».

Anche Lignum e i suoi organi responsabili¹¹ hanno concordato i pareri, come già riportato in precedenza. La TF WHE aderisce a questi pareri con una frase, senza esprimere ulteriori osservazioni. Le associazioni menzionate esprimono le stesse riserve di Commercio Svizzera, ma le loro posizioni sono da considerare come parere favorevole con riserve, piuttosto che come rifiuto, per i motivi seguenti:

- non rifiutano espressamente il progetto;
- formulano proposte di modifica concrete specifiche per alcuni articoli.

Diversamente da Commercio Svizzera, non ritengono che «[L'OCoL] deve ... essere introdotta parallelamente al radicamento in accordi bilaterali». Chiedono al Consiglio federale solamente di «verificare se non sia più efficace introdurre l'OCoL in Svizzera parallelamente alla sua integrazione in accordi bilaterali».

Il parere dell'ASR, pur coincidendo in parte con quello di Lignum e dei relativi organi responsabili, riporta meno osservazioni specifiche su alcuni articoli e rinuncia alla richiesta di precisare l'obbligo di dichiarazione. Per il resto le riserve sono le stesse.

4.3.7 Pareri delle associazioni e organizzazioni ambientaliste

Tra le organizzazioni ambientaliste esprimono parere favorevole senza riserve per il progetto BirdLife (BRL), ECO SWISS (ECS), GREEN BOOTS (GB), Pro Natura (PRN), PUSCH e il World Wildlife Fund (WWF).

I pareri di BRL, PRN, PUSCH e WWF sono in larga misura identici a livello di testo, quelli di GB solo in parte. Esse accolgono in particolare il fatto che l'OCoL concretizza l'obbligo di diligenza e l'obbligo di attenuazione del rischio formulati nell'articolo 35f LPAmb e attribuiti agli operatori. Le cinque organizzazioni sono inoltre favorevoli alla «stretta corrispondenza» con l'EUTR. La presenza di pari condizioni all'interno dell'Europa andrebbe a beneficio sia dell'ambiente che dell'economia. Tuttavia, lamentano sia la mancata introduzione dell'obbligo di notifica per gli operatori, sia il fatto che non venga sfruttata la possibilità prescritta nella LPAmb di regolamentare altre materie prime come l'olio di palma.

L'ECS è favorevole al progetto per motivi di politica ambientale e per l'eliminazione di ostacoli al commercio. L'organizzazione per la protezione ambientale aggiunge altresì di ritenere giustificati i «costi una tantum per l'attuazione pari a 1 milione di franchi e i costi annui ricorrenti pari a 500 000 franchi».

4.3.8 Pareri delle Commissioni federali

La Commissione federale del consumo (CFC) approva il progetto senza riserve, aggiungendo motivazioni sia di politica ambientale che di politica commerciale. La Commissione della concorrenza (COMCO) non ha osservazioni in merito all'ordinanza.

La CFC è favorevole all'abbattimento degli ostacoli al commercio del legname con l'UE, anche perché così facendo consente di spianare la strada verso un accordo contrattuale sul riconoscimento reciproco della valutazione di conformità. Oltre ad attendersi una riduzione dei costi per l'importazione di legname estero, la CFC accoglie espressamente il fatto che la

¹¹ I pareri di Lignum, MLS, Holzbau Schweiz, IBS e TF WHE vengono di seguito sintetizzati congiuntamente come «gruppo attorno a Lignum».

Svizzera sostenga gli sforzi internazionali di contenimento del commercio di legno di provenienza illegale, contribuendo in tal modo al raggiungimento dell'OSS 15.

Dopo aver esaminato l'ordinanza, la COMCO non ha osservazioni in merito. Il suo parere è pertanto considerato un parere implicitamente favorevole.

4.3.9 Altri pareri

Il Centre Patronal (CP), la Fédération romande des consommateurs (FRC) e la Jutzler AG (JUAG) sono favorevoli al progetto senza riserve. L'Association suisse pour les médicaments de la médecine complémentaire (ASMC) approva implicitamente. La Federazione svizzera dei patriziati e delle corporazioni (FSPC) rifiuta l'OCoL «in modo deciso».

L'FRC approva in generale le misure contro il commercio di legno di provenienza illegale e, nello specifico, il mantenimento dell'obbligo di dichiarazione. È inoltre favorevole al sistema previsto per garantire l'osservanza dell'obbligo di diligenza e assicurare la tracciabilità del legno.

Secondo la JUAG, l'OCoL è adeguata ed efficace. Per la JUAG l'allineamento alla normativa UE è fondamentale perché, dato lo statuto di Paese terzo della Svizzera, per i suoi clienti esteri risulterebbe un onere amministrativo supplementare che rappresenterebbe uno svantaggio competitivo per la JUAG.

La FSPC rifiuta il progetto «in modo deciso». L'attuazione dell'OCoL genererebbe per la Confederazione e i Cantoni costi elevati «evitabili», soprattutto per la creazione di ulteriori posti di lavoro. Senza il riconoscimento reciproco con l'UE l'ordinanza avrebbe inoltre poco senso. Altri motivi di rifiuto legati ai singoli articoli sono riportati nei sottocapitoli corrispondenti. Considerato il testo in parte simile e, soprattutto, la presenza di un identico errore di rimando, si ritiene che la FSPC si sia coordinata con l'associazione economica Berner Waldbesitzer (BWB).

Qualora in futuro dovessero cambiare le voci di tariffa doganale presenti nell'OCoL, l'ASMC chiede all'UFAM di collaborare alla «ricerca di soluzioni adeguate per le PMI che importano prodotti derivati dal legno per farmaci e/o integratori alimentari».

4.4 Riscontri sui singoli articoli

4.4.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Associazioni dell'economia del legno: solo il gruppo attorno a Lignum ha preso esplicitamente posizione sull'articolo 1, affermando che non dà adito a contestazioni.

Art. 2 Campo d'applicazione

Associazioni dell'economia del legno: solo il gruppo attorno a Lignum si è espresso manifestando parere favorevole con riserve. Le riserve si riferiscono all'allegato 1, che descrive il campo di applicazione dell'ordinanza. Conformemente al rapporto esplicativo, dovrebbe essere identico a quello dell'EUTR, nel quale la voce di tariffa doganale 4404 (Liste di legno per cerchi ecc.) non è riportata. Pertanto questa voce di tariffa doganale dovrebbe essere rimossa dall'allegato.

Art. 3 Definizioni

Cantoni: il Cantone VS approva implicitamente l'articolo, ma auspica una modifica redazionale riguardante la lettera b: «Il termine operatore fa parte del vocabolario europeo e in Svizzera non è comune. Ci vorrà del tempo prima che entri nel gergo forestale. Il termine produttore di legno sarebbe più adeguato». Il Cantone di Basilea Campagna lamenta inoltre che, nonostante il rapporto esplicativo preveda una prova semplificata per il legname proveniente dalle foreste svizzere, nell'ordinanza non vi sia alcuna prescrizione in merito. Per questo

motivo, i proprietari di bosco svizzeri sarebbero considerati anche operatori ai sensi dell'articolo 3 lettera b, con conseguenti obblighi di documentazione e di prova.

Altre associazioni economiche: IG Detailhandel chiede una precisazione dell'articolo 3 c – Commerciante: «Commerciante: ogni persona fisica o giuridica che ~~nell'ambito di un'attività commerciale~~ acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato o che li rivende a scopo commerciale».

Associazioni dell'economia del legno: il gruppo attorno a Lignum è di principio favorevole all'articolo, ma con riserve sia di carattere redazionale che di contenuto. Da una parte si dovrebbe esaminare, conformemente alla proposta del legislatore, la possibilità di fissare i presupposti del rapporto esplicativo in un articolo aggiuntivo. Dall'altra la lettera a dell'articolo dovrebbe essere così integrata: «... la messa a disposizione di legno o prodotti da esso derivati provenienti dall'Unione europea (UE) o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), ottenuti da legno già immesso sul mercato nell'UE o nel SEE o da prodotti derivati dal legno già immessi sul mercato nell'UE o nel SEE non deve essere considerata come prima immissione sul mercato svizzero». L'ASR chiede l'aggiunta, identica nella formulazione, ma non l'esame di un articolo aggiuntivo.

4.4.2 Capitolo 2: Dovuta diligenza e tracciabilità

Associazioni dell'economia del legno: ASIF e ForêtSuisse chiedono al legislatore di considerare la possibilità di «definire esplicitamente i presupposti relativi all'immissione sul mercato di legno svizzero in un articolo aggiuntivo della nuova OCoL».

Articoli 4–7

Cantoni: i Cantoni ZH, LU, SG, AI, BL, NW, OW e SO sono implicitamente favorevoli agli articoli in quanto formulano indicazioni sull'esecuzione, ma senza osservazioni di fondo. Questi Cantoni chiedono che «l'esecuzione degli articoli 4–7 OCoL [...] [sia] gestita in modo pragmatico, senza ulteriori oneri burocratici». Dello stesso parere sono la CFP, e quindi anche il Cantone SH. Implicitamente favorevole agli articoli è anche il Cantone ZG, il quale ritiene invece che, nel rapporto esplicativo, si dovrebbe precisare che, in riferimento all'obbligo di diligenza e alla tracciabilità, dagli articoli 4–7 non derivano ulteriori oneri di controllo per i Cantoni.

Anche il Cantone JU è del parere che i sistemi di controllo previsti ai sensi degli articoli 4–7 debbano essere avviati con il minor onere burocratico possibile, in quanto un aumento notevole dell'onere amministrativo comporterebbe maggiori costi per il legno svizzero, con conseguente svantaggio nella concorrenza internazionale.

Il Cantone VS lamenta che gli articoli 5–7 confondono produttori di legno svizzeri e produttori di legno esteri, imponendo condizioni eccessivamente severe per quelli svizzeri. Per questo motivo occorrerebbe riformulare gli articoli in modo da trattare separatamente gli obblighi per gli attori svizzeri e quelli esteri, alleggerendoli per i primi.

Per quanto riguarda il rapporto esplicativo, il Cantone ZG sostiene che si dovrebbe meglio precisare che dagli articoli 4–7 non risultano ulteriori oneri di controllo per i Cantoni.

Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio: anche la CFP chiede che in particolare l'esecuzione «degli articoli 4–7 sia gestita in modo molto pragmatico e senza ulteriori oneri burocratici per l'economia forestale e del legno svizzera».

Associazioni economiche: come i Cantoni e la CFP, swiss retail chiede che si garantisca che l'esecuzione dell'obbligo di diligenza per gli operatori ai sensi dell'articolo 4, la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 6 e l'attenuazione del rischio ai sensi dell'articolo 7 «[siano] gestite in modo pragmatico e senza ulteriori oneri burocratici».

Altri pareri: la FSPC rifiuta l'obbligo del sistema di diligenza ai sensi degli articoli 4–7 perché comporterebbe oneri significativamente maggiori per i proprietari di bosco.

Art. 4 Sistema di dovuta diligenza

Cantoni: il Cantone VS approva con riserve e avanza una proposta di modifica del contenuto del capoverso 3. Aggiornare ogni anno il «sistema di dovuta diligenza» comporterebbe un onere amministrativo notevole. Per questo motivo il sistema dovrebbe essere aggiornato solo ogni dieci anni, analogamente al sistema di certificazione.

Altre associazioni economiche: secondo Swiss Textiles, l'OCoL potrebbe generare un onere notevole per il controllo del mercato. Per questo motivo, chiede di aggiungere un quarto capoverso all'articolo 4, in cui siano espressamente riconosciuti gli standard internazionali. Per il capoverso aggiuntivo Swiss Textiles propone il testo seguente: «Come sistema di dovuta diligenza è possibile fare ricorso anche a standard riconosciuti a livello internazionale, che possono di principio soddisfare gli scopi della presente ordinanza conformemente al capoverso 1».

Associazioni dell'economia del legno: per il gruppo attorno a Lignum l'articolo 4 dell'OCoL non dà adito a contestazioni.

Art. 5 Raccolta di informazioni e documentazione

Cantoni: I Cantoni Basilea Campagna e Basilea Città sostengono che si dovrebbero omettere ulteriori controlli e obblighi di documentazione per il legno svizzero. A tal fine occorrerebbe formulare un ulteriore capoverso 3: «Per il legno prodotto in foreste svizzere, le informazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere a, e f devono essere documentate e conservate per 5 anni. Il tipo di documentazione deve avvenire solo in una procedura semplificata, come proposto nel rapporto esplicativo (capitolo 5.4)».

Il Cantone BE ritiene incomprensibile che la competenza per i controlli degli operatori di legname svizzero secondo l'articolo 16 capoverso 3 OCoL spetti ai Cantoni. I Cantoni potrebbero infine adottare misure di cui agli articoli 18 e 19 OCoL solo se un organismo di ispezione facesse una segnalazione al Cantone o se il controllo fosse richiesto dall'UFAM. Per questo motivo, all'articolo 5 si dovrebbe aggiungere un nuovo capoverso 2: «Gli operatori che immettono sul mercato legname di provenienza nazionale devono raccogliere nella propria documentazione l'approvazione del servizio forestale cantonale ai sensi dell'art. 21 LFo». Il secondo capoverso attuale diventerebbe quindi il terzo capoverso e dovrebbe essere formulato in questo modo: «Tutti gli operatori di legname devono documentare a chi ...».

Associazioni nazionali dell'economia: l'USC chiede che per l'adempimento dell'obbligo di informazione e documentazione di cui all'articolo 5 siano considerati sufficienti dei documenti informali e l'autorizzazione cantonale. Inoltre, i presupposti concernenti l'immissione di legno svizzero sul mercato trattati nel capitolo 5.4 del rapporto esplicativo devono essere fissati esplicitamente in un articolo aggiuntivo.

Altre associazioni economiche: Commercio Svizzera chiede che, in relazione al legno svizzero conformemente al capitolo 5.4 del rapporto esplicativo, siano considerati sufficienti anche documenti informali. Per garantire la certezza del diritto, i presupposti necessari a tal fine dovrebbero essere inseriti in un articolo aggiuntivo dell'OCoL.

Secondo swiss retail le informazioni sulla prima immissione sul mercato UE devono essere in genere considerate informazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 g. Le informazioni da raccogliere ai sensi delle lettere a–f comporterebbero un notevole onere supplementare per gli importatori svizzeri, creando un nuovo ostacolo al commercio, cosa che sarebbe da evitare.

Associazioni economia del legno: ForêtSuisse e ASIF ritengono, come l'USC, che per l'adempimento dell'obbligo di informazione e documentazione di cui all'articolo 5 siano sufficienti documenti informali e l'autorizzazione cantonale.

Secondo Holzbau Schweiz, gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–f comporterebbero un notevole onere supplementare per gli importatori svizzeri, creando un nuovo ostacolo al commercio. Holzbau Schweiz e il gruppo attorno a Lignum chiedono al Consiglio federale di discutere «se le approvazioni FLEGT siano opportune come prova di

legalità anche in Svizzera» e di verificare in che misura i certificati FSC o PEFC potrebbero valere come prova di legalità.

Dal punto di vista di BWB¹², in riferimento alle informazioni da raccogliere il rapporto esplicativo è in contraddizione con il testo dell'ordinanza. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b le informazioni sul Paese di origine sarebbero sufficienti, ma il capitolo 5.4 del rapporto esplicativo richiederebbe agli operatori l'indicazione del numero di particella. Dover trovare le informazioni sul numero di particella comporta un notevole onere supplementare per gli operatori.

Altri pareri: in merito alla riserva dell'FSPC si confronti il parere di BWB e la relativa nota a piè di pagina.

Art. 6 Valutazione del rischio e art. 7 Attenuazione del rischio

Cantoni: il Canton GR chiede che all'articolo 6 capoverso 1 venga aggiunta la lettera g in cui tenere conto anche della valutazione del rischio di importazione di organismi nocivi: «g. i rischi di importazione di potenziali organismi nocivi».

Associazioni mantello nazionali dell'economia: l'USC ritiene che la procedura di valutazione e attenuazione del rischio di cui agli articoli 6 e 7 non sia necessaria: «La valutazione del rischio è coperta dalla presenza di un'autorizzazione».

Associazioni economia del legno: per il gruppo attorno a Lignum e per l'ASR gli articoli non danno adito a contestazioni, sempre che si preveda un'attuazione ragionevole. ASIF e ForêtSuisse sono dello stesso parere dell'USC. Secondo BWB gli articoli 6 e 7 devono essere cancellati perché, considerato l'attuale quadro giuridico e l'esecuzione efficiente, le procedure di valutazione e attenuazione del rischio non sono necessarie per gli operatori.

Altri pareri: il commento dell'FSPC a questo proposito è identico a quello di BWB.

Art. 8 Documentazione e conservazione

Associazioni dell'economia del legno: per il gruppo attorno a Lignum l'articolo 8 dell'OCoL non dà adito a contestazioni.

Art. 9 Conservazione dei documenti ai fini della tracciabilità

Cantoni: il Cantone VS è a favore di un'estensione del termine di conservazione a dieci anni, conformemente alle altre norme di legge concernenti la conservazione dei documenti.

Associazioni economia del legno: come illustrato all'inizio del capitolo 4.2, il gruppo attorno a Lignum è favorevole all'introduzione di un nuovo articolo aggiuntivo che contenga anche le disposizioni concernenti l'obbligo di conservazione. L'articolo 9 diventerebbe in tal caso obsoleto.

4.4.3 Capitolo 3: Organismi di ispezione

Art. 10 Compiti

Associazioni mantello nazionali dell'economia: l'USC ritiene che il coinvolgimento di un organismo di ispezione di cui all'articolo 10 non sia necessario.

Associazioni economia del legno: ASIF e ForêtSuisse sono dello stesso parere dell'USC.

4.4.4 Capitolo 4: Trattamento dei dati

Associazioni economia del legno: il gruppo attorno a Lignum ritiene che gli articoli 13–15 non diano adito a contestazioni.

¹² Il parere di posizione di BWB come quello dell'FSPC rimanda all'«art. 4b OCoL». Riteniamo che si tratti di un refuso, non essendoci un articolo 4b; la documentazione del Paese di origine viene invece trattata nell'articolo 5 capoverso 1 b.

Art. 12 Rilevamento di dati nel sistema d'informazione e accesso

Cantoni: i Cantoni BE e FR contestano la formulazione del secondo capoverso. Il primo ritiene inopportuno per i Cantoni effettuare una raccolta preventiva di tutti i dati relativi alle autorizzazioni per il taglio di alberi in una banca dati nazionale. I Cantoni avrebbero già creato sistemi propri per l'amministrazione e il controllo delle autorizzazioni per il taglio di alberi. Per questo motivo il Cantone BE chiede la riformulazione seguente: «I Cantoni hanno accesso al sistema informativo e possono inserire i dati necessari per l'esecuzione di cui all'articolo 16 capoverso 3».

Il Cantone FR interpreta il capoverso 2 come un incarico per i Cantoni. Questo incarico di raccolta dati dovrebbe essere abrogato e il passaggio corrispondente cancellato, riformulando il paragrafo nel modo seguente: «I Cantoni hanno accesso al sistema d'informazione».

Art. 14 Comunicazione di dati ad autorità estere e istituzioni internazionali

Cantoni: il Cantone VS ritiene ragionevole fissare anche la reciprocità nell'articolo 14. L'UFAM dovrebbe poter richiedere le stesse informazioni anche all'estero.

Art. 15 Sicurezza informatica

Cantoni: il Cantone VS considera inutile questo riferimento. Dopotutto si potrebbe fare riferimento ad altre basi giuridiche all'infinito.

4.4.5 Capitolo 5: Esecuzione

Associazioni economia del legno: il gruppo attorno a Lignum ritiene che gli articoli 16–20 non diano adito a contestazioni.

Art. 16 Esecuzione da parte dell'UFAM e dei Cantoni

Cantoni: i Cantoni ZH, UR, LU, FR, JU, VS, AI, BL, GR, AG, NW, OW, ZG e SO respingono la formulazione del terzo capoverso e i conseguenti ulteriori compiti di controllo cantonali. La raccolta di legno in Svizzera è già soggetta all'obbligo di autorizzazione e di controllo da parte dei Cantoni e gli attuali meccanismi di vigilanza sarebbero sufficienti a prevenire il disboscamento illegale. Pertanto, non sarebbero necessari ulteriori controlli, ma basterebbe aggiungere alla documentazione di cui all'articolo 5 OCoL l'autorizzazione del servizio forestale. Per questo motivo i summenzionati Cantoni, ad eccezione dei Cantoni JU, ZG e VS, propongono che l'articolo 16 capoverso 3 sia così riformulato: «~~I Cantoni sono competenti per i controlli degli~~ Gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato legname di provenienza nazionale devono integrare nella propria documentazione ai sensi dell'articolo 5 di questa ordinanza l'autorizzazione del servizio forestale secondo l'articolo 21 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo) o prove equivalenti». La CFP e quindi il Cantone SH propongono la stessa nuova formulazione per i medesimi motivi.

Per contro, il Cantone BE chiede solamente di relativizzare l'obbligo di esecuzione cantonale e propone di riformulare il terzo capoverso nel modo seguente: «In caso di segnalazione di un organismo di ispezione, su richiesta dell'UFAM o in presenza di un sospetto fondato, i Cantoni possono effettuare controlli presso gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato legname di provenienza nazionale».

I Cantoni ZH, UR, AG, NW, BL, LU, SO, SG e, attraverso la CFP, il Cantone SH, contestano altresì che quanto riportato nel rapporto esplicativo in riferimento all'articolo 16 capoverso 3 estende l'incarico di controllo ai prodotti derivati dal legno proveniente da foreste svizzere. Questa estensione sarebbe in contrasto con il testo dell'ordinanza e, di conseguenza, da respingere.

Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio: la CFP respinge la forma attuale dell'articolo 16 capoverso 3 e propone la formulazione seguente: «~~I Cantoni sono competenti per i controlli degli~~ Gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato legname di provenienza nazionale devono integrare nella propria documentazione ai sensi dell'articolo 5

di questa ordinanza l'autorizzazione del servizio forestale secondo l'articolo 21 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo) o prove equivalenti».

La CFP contesta altresì che quanto riportato nel rapporto esplicativo in riferimento all'articolo 16 capoverso 3 estende l'incarico di controllo ai prodotti derivati dal legno proveniente da foreste svizzere. Questa estensione sarebbe in contrasto con il testo dell'ordinanza e, di conseguenza, da rifiutare.

Associazioni dell'economia del legno: il gruppo attorno a Lignum ritiene che l'articolo 16 non dia adito a contestazioni.

Art. 19 Sequestro e confisca

Cantoni: il Cantone FR chiede di cancellare il rimando ai Cantoni, in quanto darebbe adito a un compito cantonale e propone la riformulazione seguente: «L'UFAM può sequestrare il legno o i prodotti da esso derivati se ha un fondato sospetto che questi siano di provenienza illegale».

Altre associazioni economiche: Swiss Textiles chiede quale termine, secondo la Confederazione, sarebbe «opportuno» per invalidare il sospetto.

Art. 20 Prodotti sequestrati e confiscati

Cantoni: il Cantone VS è d'accordo di addebitare agli operatori i costi sostenuti per la rispedizione o la distruzione, analogamente ai costi di deposito.

4.4.6 Richieste e proposte di modifica

Art.	Spec.	Richiesta	Commento
2	Allegato 1	Cancellazione	Cancellare la voce di tariffa doganale 4404 ai fini dell'allineamento all'EUTR.
	Let. a	Aggiunta	«... la messa a disposizione di legno o prodotti da esso derivati provenienti dall'Unione europea (UE) o dallo Spazio Economico Europeo (SEE), ottenuti da legno già immesso sul mercato nell'UE o nel SEE o da prodotti derivati dal legno già immessi sul mercato nell'UE o nel SEE non deve essere considerata come prima immissione sul mercato svizzero».
	Let. b	Modifica redazionale	«Il termine operatore fa parte del vocabolario europeo e in Svizzera non è comune. Ci vorrà del tempo prima che entri nel gergo forestale. Il termine produttore di legno sarebbe più adeguato».
3	Let. b	Estensione	Determinazione della prova semplificata per il legname proveniente dalle foreste svizzere secondo il rapporto esplicativo.
	Let. c	Modifica redazionale	«commerciante: ogni persona fisica o giuridica che nell'ambito di un'attività commerciale acquista o rivende legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato e e che li rivende a scopo commerciale ».
4	Cpv. 3	Modifica a livello di contenuto	Aggiornare il sistema solo ogni dieci anni, analogamente al sistema di certificazione.
	Cpv. 4	Nuovo	«Come sistema di dovuta diligenza è possibile fare ricorso anche a standard riconosciuti a livello internazionale, che possono di principio soddisfare gli scopi della presente ordinanza conformemente al capoverso 1».
5	Cpv. 1	Modifica a livello di contenuto	Questo capoverso sarebbe in parte in contrasto con il capitolo 5.4 del rapporto esplicativo.
	Cpv. 2	Nuovo	«Gli operatori che immettono sul mercato legname di provenienza nazionale devono raccogliere nella propria documentazione l'approvazione del servizio forestale cantonale ai sensi dell'art. 21 LFo».

	Cpv. 3	Nuovo	«Per il legno prodotto in foreste svizzere, le informazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere a, e f devono essere documentate e conservate per 5 anni. Il tipo di documentazione deve avvenire solo in una procedura semplificata, come proposto nel rapporto esplicativo (capitolo 5.4)».
6 e 7		Cancellazione	Questi articoli non sarebbero necessari perché la situazione legislativa attuale sarebbe sufficiente a coprire la valutazione del rischio.
6	Cpv. 1	Aggiunta	«g. i rischi di importazione di potenziali organismi nocivi».
9		Modifica a livello di contenuto	Estensione del termine di conservazione a dieci anni, conformemente alle altre norme di legge concernenti la conservazione dei documenti.
10		Modifica a livello di contenuto	Non sarebbe necessario coinvolgere un organismo di ispezione.
12	Cpv. 2	Modifica redazionale	«I Cantoni hanno accesso al sistema informativo e possono inserire i dati necessari per l'attuazione ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3».
14		Estensione	Determinazione della reciprocità.
15		Cancellazione	Il riferimento sarebbe inutile.
16	Cpv. 3	Modifica a livello di contenuto	«I Cantoni sono competenti per i controlli degli Gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato legname di provenienza nazionale <u>devono integrare nella propria documentazione ai sensi dell'articolo 5 di questa ordinanza l'autorizzazione del servizio forestale secondo l'articolo 21 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo) o prove equivalenti</u> ».
	Cpv. 3	Modifica a livello di contenuto	«In caso di segnalazione di un organismo di ispezione, su richiesta dell'UFAM o in presenza di un sospetto fondato, i Cantoni possono effettuare controlli presso gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato legname di provenienza nazionale».
19		Modifica redazionale	«L'UFAM può sequestrare il legno o i prodotti da esso derivati se ha un fondato sospetto che questi siano di provenienza illegale».
20		Aggiunta	Eventuali costi vanno addebitati all'operatore.

Tabella 3: Panoramica delle richieste e proposte di modifica presentate

5 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione riguardante la modifica dell'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

5.1 Situazione iniziale

Nel 2013 è stato posto in consultazione un primo avamprogetto per una revisione totale dell'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE). Dopo un ampio respingimento della proposta di introdurre un obbligo con possibilità di deroga da parte di coloro che avevano preso posizione nonché dopo aver constatato che questo tipo di finanziamento non sarebbe realizzabile nella pratica, a settembre 2018 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione CAPTE-S 17.3636 in forma modificata dopo vari colloqui con gli attori interessati, discussioni parlamentari e proposte.

La mozione 17.3636 della CAPTE-S «Urge intervenire sul sistema di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati» è stata adottata il 27 settembre 2018 con il testo seguente: *«Il Consiglio federale è incaricato di attuare rapidamente un sistema ottimizzato di ripresa e di riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati per il quale è necessario garantire che anche i commercianti online e gli importatori non possano più aggirare il sistema in Svizzera. Quest'ultimo dovrà essere attuato principalmente da attori del settore privato e l'onere amministrativo dovrà essere il minore possibile»*. In questo modo il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare la presente revisione dell'ORSAE.

Nel progetto posto in consultazione è stato proposto un sistema di finanziamento obbligatorio con tasse di smaltimento anticipate (TSA) secondo l'articolo 32a^{bis} LPAmb per coprire i costi dello smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici usati (AEEU) (gli articoli menzionati di seguito si riferiscono al progetto di revisione dell'ORSAE posto in consultazione). Occorre obbligare i fabbricanti e gli importatori a pagare una tassa di smaltimento anticipata a un'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione. L'organizzazione privata deve essere designata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) conformemente alla legislazione sugli acquisti pubblici e incaricata della riscossione della tassa (art. 10 ORSAE) e del successivo pagamento delle indennità per le attività specifiche allo smaltimento (art. 15 ORSAE).

È previsto che se è presente una soluzione settoriale e vengono adempiuti determinati criteri, i fabbricanti e gli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici (AEE) possono chiedere di farsi esentare dalla soluzione di finanziamento obbligatoria (art. 11 ORSAE). L'esenzione è ammessa sia per un unico genere di apparecchi (ad es. tutti gli smartphone) sia per più generi o categorie di apparecchi (ad es. apparecchi dell'informazione e della comunicazione). In questo modo deve essere fondamentalmente possibile che i precedenti gestori del sistema di finanziamento volontario continuino a operare anche dopo l'entrata in vigore, sempre che si accordino con gli attori nell'ambito di una soluzione settoriale e, in special modo, assicurino indennità a copertura dei costi ai centri pubblici di raccolta (art. 3 lett. f), ai trasportatori e alle aziende di smaltimento (art. 3 lett. g). Ovviamente, però, la possibilità di esenzione non deve essere limitata ai sistemi di finanziamento esistenti, ma deve essere sostanzialmente aperta a tutte le organizzazioni di categoria dei fabbricanti e degli importatori che adempiono i requisiti di cui all'articolo 11 ORSAE.

Indipendentemente da un'eventuale esenzione di un settore, è previsto che i controlli per tutte le aziende di smaltimento e i centri pubblici di raccolta siano effettuati secondo criteri uniformi sull'intero territorio svizzero (art. 31 ORSAE).

Poiché sia i gestori del sistema di finanziamento sia le aziende di riciclaggio si sono espressi già nel 2010 a favore dell'allineamento delle categorie di apparecchi soggetti all'ORSAE a quelle dell'Unione europea (*Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 197/38 del 24 luglio*

2012), con la presente revisione totale devono essere soggetti all'ORSAE gli stessi apparecchi come nell'UE. I complementi al campo d'applicazione includevano già nella consultazione del 2013 apparecchi medici, strumenti di sorveglianza e di controllo, distributori automatici e moduli fotovoltaici. Inoltre devono essere soggetti all'ORSAE anche gli apparecchi incorporati in costruzioni o veicoli che si possono estrarre con un onere proporzionato e il cui riciclaggio materiale è opportuno secondo lo stato della tecnica.

Con l'estensione del campo d'applicazione si deve tenere conto della questione riguardante il risparmio di materie prime primarie mediante il riciclaggio ecocompatibile degli apparecchi e il recupero di materie prime secondarie dagli apparecchi nonché incrementare il potenziale per il recupero di componenti riciclabili. Con un'integrazione delle basi dei requisiti posti al riciclaggio si intende far diventare il recupero dei cosiddetti «metalli tecnologici rari» come ad esempio l'oro, il palladio, l'indio, il germanio, il neodimio o il tantalio, che oggi avviene solo in casi eccezionali, una priorità per nuovi sviluppi (art. 9 ORSAE).

Queste estensioni del campo d'applicazione e l'integrazione dei requisiti posti al riciclaggio erano state accolte con poche eccezioni da coloro che avevano preso posizione già nel corso della consultazione del 2013. Nel presente progetto in consultazione devono essere soggetti all'ORSAE anche gli altri oggetti contenenti apparecchi o componenti elettrici o elettronici. Inoltre, nell'ORSAE si rinuncia ora a una ripartizione concreta in categorie di apparecchi (art. 2 ORSAE). Ai sensi dell'economia circolare, lo scopo dell'ORSAE non deve essere solo, come finora, quello di garantire uno smaltimento rispettoso dell'ambiente degli apparecchi elettrici ed elettronici e dei loro componenti, bensì è previsto di includere esplicitamente anche il riutilizzo (art. 1 e art. 8 ORSAE).

5.2 Prese di posizione pervenute

In merito alla proposta revisione dell'ORSAE sono pervenute 192 prese di posizione. Un raggruppamento delle varie prese di posizione è riportato nella Tabella 3. Quasi il 50 per cento di tutte le risposte sono pervenute da fabbricanti, importatori, commercianti all'ingrosso e al dettaglio (di seguito denominati fabbricanti e commercianti), la maggior parte dei quali ha ripreso invariata la presa di posizione dei gestori di sistemi SENS e-Recycling (di seguito denominato SENS), SLRS o SWICO Recycling (di seguito denominato (SWICO)). Anche quattro associazioni economiche e cinque imprese di smaltimento hanno ripreso nelle loro prese di posizione le questioni poste da SWICO. Di conseguenza, 52 prese di posizione sono completamente identiche alle prese di posizione di SENS e SLRS e 41 prese di posizione sono completamente o in larga parte identiche a quella di SWICO.

Tabella 3: Raggruppamento delle prese di posizione pervenute, in ordine alfabetico

Gruppo	Numero di prese di posizione
Altre organizzazioni/privati	8
Centri di raccolta, distretti (<i>identiche a Swico</i>)	7
<i>di cui prese di posizione identiche a SWICO</i>	6
Imprese di trasporto (<i>identiche a Swico</i>)	1
Imprese di riciclaggio	5
Associazioni professionali smaltimento	4
Sistemi di finanziamento del riciclaggio di AEEU	3
Istituti di ricerca	1
Fabbricanti/commercianti	92

Gruppo	Numero di prese di posizione
<i>di cui prese di posizione identiche a SENS/ SLRS</i>	51
<i>di cui prese di posizione identiche a SWICO</i>	32
Cantoni (tutti eccetto GL)	25
Conferenze cantonali	2
Organizzazioni non governative (ONG)	2
Partiti	4
Gestori di sistemi	2
Uffici ambientali	1
Associazioni di categoria:	
associazioni automobilistiche	4
associazioni energetiche	1
Comuni/unioni di città	3
Associazioni di commercianti	3
<i>di cui prese di posizione identiche a SWICO</i>	1
Associazioni di fabbricanti	4
Associazioni di consumatori	3
Associazione degli ospedali	1
Associazioni economiche	16
<i>di cui prese di posizione identiche a SWICO</i>	3
Totale prese di posizione	192

5.3 Risultati della procedura di consultazione

5.3.1 Osservazioni generali

La proposta revisione dell'ORSAE è fondamentalmente accolta con favore da quasi un terzo (58) delle organizzazioni che hanno preso posizione, mentre oltre due terzi (132) respingono la revisione, e tra questi vi sono le prese di posizione identiche a SWICO (42) e SENS (51).

Tra i fondamentalmente favorevoli vi sono tutti i Cantoni eccetto AG e SG, le conferenze cantonali DCPA e CCA, le associazioni professionali dello smaltimento (FVG, VSMR, Shredder Verband Schweiz), quattro imprese di smaltimento (Immark AG, Fondazione Intact, Vasso), le associazioni dei Comuni e le unioni delle città (ASIC, SGV, SSV), le associazioni automobilistiche (FRS, SARS, TCS, Auto-Schweiz), due associazioni dei fabbricanti (FEA, FVB), due associazioni dei consumatori (FRC, Protezione dei consumatori), l'associazione degli ospedali H+ e altre cinque associazioni economiche (ASTAG, Avenergy, costruzioni svizzera, Handelskammer beider Basel, USS). A questi si aggiungono le due organizzazioni private per il riciclaggio di batterie e vetro (INOBAT e VetroSuisse) che lavorano su incarico della Confederazione nonché I Verdi, il Partito socialista svizzero, l'ONG Birdlife, l'organizzazione Unabhängige Fachexpertinnen und Fachexperten EAG Recycling Schweiz e le altre organizzazioni Barologic, EIT.swiss, NoOPS, Sanudurabilitas, Wir stossen an! Projektentwicklung e ZAR Stiftung Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung, ZAR Stiftung Zentrum für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung. In generale, le prese di posizione dei favorevoli sono più brevi e meno dettagliate rispetto a quelle di coloro che respingono il progetto.

La revisione viene fondamentalmente respinta dai Cantoni AG e SG, dagli attuali sistemi di finanziamento SENS, SLRS e SWICO, dai fabbricanti e dai commercianti (cfr. Tabella 4), da Swiss Recycling, due riciclatori (Solenthaler Recycling AG, Le Bird), sei centri di raccolta (Beer Transporte und Entsorgungen GmbH, Bezirk Küssnacht, Comune di Widnau, KASA Alteisen und Metall AG, LZR GmbH, Schädler Mulden), due imprese di trasporto (Reto Crüzer AG, Corrà Transporte) cinque associazioni dei fabbricanti e dei commercianti (swissICT, Swissmem, IG DHS, OSD, Swiss Retail Federation), 11 associazioni economiche (Federazione degli utenti dei diritti d'autore ed affini (DUN), ICT Switzerland, economiesuisse, Handelsverband.swiss, Handel Schweiz, MMTS, scienceindustries, SGV-usam, Swisscleantech, Zürcher Handelskammer, asut) nonché due altre associazioni (Swiss Solar, Vision Konsum). Il progetto viene altresì respinto dal PLR, dall'UDC, dal WWF, da PUSCH e dall'Empa.

Anche i fondamentalmente favorevoli esprimono alcune riserve riguardanti singole disposizioni, come ad esempio la gestione di eventuali cosiddetti «fruttori clandestini»¹³, l'ancora mancante integrazione del commercio online o disposizioni concernenti il riutilizzo di AEEU.

Le prese di posizione contrarie si riferiscono principalmente alla proposta modifica del finanziamento dello smaltimento degli apparecchi, le possibilità di esenzione e la gestione dei «fruttori clandestini», ma sono spesso favorevoli al perseguito miglioramento dell'efficienza delle risorse nel riciclaggio di apparecchi. PUSCH, WWF e Birdlife, invece, respingono il progetto, poiché a loro avviso non si concentra abbastanza sul riutilizzo degli AEEU.

Poiché per quanto concerne le importazioni private e il passaggio a un'economia circolare secondo l'ASIC e l'SGV l'attuale revisione dell'ORSAE non può coprire tutte le sfide e i cambiamenti intervenuti nel settore, le due organizzazioni auspicano che prossimamente l'UFAM instauri un dialogo attivo con gli stakeholder e indichi soluzioni.

Di seguito i risultati della procedura di consultazione vengono riassunti in forma raggruppata in base agli argomenti principali della revisione dell'ORSAE. A causa del loro grande numero, non è purtroppo possibile fornire un elenco dettagliato di tutte le prese di posizione. Di seguito le affermazioni identiche di SENS e dei suoi fabbricanti e commercianti (Tabella 4) sono denominate «SENS e partner», mentre le prese di posizione identiche di SWICO, i fabbricanti e i commercianti (Tabella 4), i centri di raccolta e le imprese di trasporto (Schädler Mulden, Beer Transporte und Entsorgungen GmbH, Bezirk Küssnacht, Comune di Widnau, KASA Alteisen und Metall AG, Reto Crüzer AG) nonché le associazioni (Federazione degli utenti dei diritti d'autore ed affini (DUN), ICT Switzerland, economiesuisse, OSD) sono denominate «SWICO e partner». Rinunciamo espressamente a indicare separatamente tutte le prese di posizione identiche.

¹³ Operatori soggetti all'obbligo di ripresa che non aderiscono ad alcun sistema di finanziamento volontario.

Tabella 4: Fabbricanti e commercianti che hanno inoltrato una presa di posizione, in ordine alfabetico

Fabbricanti e commercianti: presa di posizione identica a quella di SENS			
3S Solar Plus AG	Amici Caffè AG	Ballon-Müller AG	BKW AG
Cerjo	Chalut Green Service SA	Cozzio Handels GmbH	Dometic AG
DUNI AG	Eternit AG	Fortuna AG	Gallagher
Geberit	GKM	Hagro Haushalt AG	Hunziker AG
Husqvarna	ICON Outdoor AG	iRobotics AG	Keller Martigny SA
KlimaWatt	Krannich Solar AG	Kyburz AG	Lamello AG
Levo Batterien AG	Lidl Schweiz DL AG	Limex Handels GmbH	LIPO
Marcel Weber AG	Metabo Schweiz AG	Müller Handels AG Schweiz	Neogard AG
Nestlé	Nimex AG	Optilink AG	OS Technology AG
Panasonic	Philipps AG	Promena AG	PUAG AG
Ravensburger AG	Revotool AG	Rhyner Energie Sarl	Romica SA
Rotel AG	SDK	SOMMER Antriebs- und Funktechnik AG	Spewe AG
Stöckli AG	Swiss Natural Care GmbH	Waldmeier AG	
Fabbricanti e commercianti: prese di posizione identiche a quella di SWICO			
AGFA	EBL Telecom	Ecoservizi.ch (siw Swico)	Ehrler AG
EnerCom Kilchberg AG	Energie Belp AG	EW Rümlang	EWS Energie AG
Glattwerk AG	HP Schweiz GmbH	IBM	Jordi Röntgenteknik AG
Kaladent	KFN	Leucom	Littlebit technology Group
Lometral	Microsoft Schweiz	RCD AG	Regio Energie Amriswil
Renet AG	Ricoh Schweiz	Socomec	St. Gallisch Appenzellische Kraftwerke AG
Stadtantennen AG	Suissedigital	Sunrise	Technisat
Technische Betriebe Wil	Tele Alpin	WWZ Telekom AG	Yamaha
Fabbricanti e commercianti: prese di posizione proprie			
abc dental	Coop	Federazione delle Cooperative Migros	Novis electronics AG
Novitronic AG	PC Engines GmbH	Swisscom	UPC Schweiz GmbH
Zeiler			

5.3.2 Sistema di ripresa ottimizzato degli apparecchi elettrici ed elettronici usati (art. 10 - art. 28)

Il sistema di ripresa ottimizzato degli AEEU, che prevede un sistema di finanziamento obbligatorio con una tassa di smaltimento anticipata e una possibilità di esenzione per fabbricanti e importatori, è accolto favorevolmente da circa un terzo e respinto da circa due terzi. Le prese di posizione favorevoli e contrarie al sistema di finanziamento proposto sono le stesse riportate al capitolo 5.3.1.

I favorevoli approvano l'introduzione di un sistema di finanziamento obbligatorio che coinvolge tutti i fabbricanti e gli importatori di AEE e finanzia così lo smaltimento di tutti gli apparecchi immessi sul mercato coprendone i costi.

Le prese di posizione contrarie temono un aumento della complessità, maggiori oneri e più rischi a causa del sistema doppio con il sistema obbligatorio dell'organizzazione incaricata dallo Stato e le diverse organizzazioni di categoria. Ritengono che non è adempiuta la richiesta della mozione 17.3636 della CAPTE-S, secondo cui «... Quest'ultimo dovrà essere attuato principalmente da attori del settore privato e l'onere amministrativo dovrà essere il minore possibile». Secondo SWICO e partner e altre prese di posizione contrarie, i sistemi raggiungono un'elevata prestazione ambientale mediante elevate quote nella raccolta. Inoltre fanno notare che i loro sistemi non presentano lacune di finanziamento. SWICO e partner chiedono di poter continuare ad applicare invariato il loro sistema di riciclaggio perfettamente funzionante, organizzato in base al diritto privato, e che questa revisione dell'ordinanza sia limitata ai settori che necessitano realmente e dimostrabilmente di disciplinamenti supplementari. SENS e partner affermano che è necessario solo il sostegno della Confederazione, affinché i «fruttori clandestini» versino una TSA per il loro apparecchio.

Swiss Recycling propone una soluzione alternativa tramite una Revisione della LPAmb che responsabilizzi i sistemi di riciclaggio con requisiti concreti, ad esempio mediante il riconoscimento dei sistemi, e risolva al contempo la questione dei fruttori clandestini e che includa, inoltre, un'ulteriore sviluppo dei sistemi di riciclaggio nel senso di una responsabilità del produttore estesa e tenga conto delle linee guida del dialogo sulle risorse. A tale scopo Swiss Recycling prospetta una perizia per un sistema di riciclaggio ottimale. Questa proposta è appoggiata tra l'altro da Swico e partner, SENS e partner, Solenthaler Recycling, Coop, Migros, IG Detailhandel, il Cantone AG e Swissmem.

5.3.2.1 Possibilità di esenzione (art. 11)

La possibilità di esenzione viene accolta con favore da circa un terzo e respinta da circa due terzi, ma anche in questo caso le prese di posizione favorevoli e contrarie corrispondono in larga parte a quelle indicate ai capitoli 5.3.1 e 5.3.2.

Nella maggior parte dei casi il respingimento della possibilità di esenzione si basa sul respingimento dell'intero sistema di ripresa ottimizzato (fabbricanti e commercianti, attuali gestori di sistemi, associazioni economiche). Alcuni Cantoni (GE, SO, TG) individuano nel sistema senza esenzione il grande vantaggio della semplicità e dell'universalità nell'applicazione, a differenza di un sistema complesso con diverse organizzazioni di categoria, e lo preferiscono al sistema con esenzione. La Fondazione Intact suggerisce di stralciare la possibilità di esenzione con la motivazione che le organizzazioni di categoria individuali rendono la gestione e il computo dello smaltimento notevolmente più complicati e più costosi, a discapito di tutte le imprese di smaltimento.

Un importante punto critico espresso principalmente da SENS e partner riguarda il fatto che per l'esenzione delle organizzazioni di categoria viene presa come base la categoria di apparecchi e non i singoli fabbricanti e commercianti con la loro intera gamma di prodotti. In particolare anche i centri di raccolta temono che una tale esenzione genererebbe molte organizzazioni di categoria più piccole, con elevati oneri supplementari per la raccolta, la separazione, il conteggio e così via. SENS e partner chiedono che i fabbricanti e i commercianti che aderiscono a un sistema di ripresa possano farsi esentare con la loro intera gamma di prodotti. L'Associazione dei Comuni ASIC chiede inoltre da tempo un cosiddetto «Single point of contact» per lo svolgimento della raccolta degli AEEU in centri di smaltimento comunali per ridurre l'onere supplementare già esistente e i conseguenti costi generati dai diversi sistemi di finanziamento.

SWICO e partner trovano irritante il fatto che secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera e le organizzazioni di categoria esentate devono cofinanziare contributi all'organizzazione privata e le spese dell'UFAM, nonostante che l'esenzione sia, a loro avviso, già fonte di oneri

supplementari. Considerano una distorsione della concorrenza il finanziamento obbligatorio di ulteriori compiti dell'organizzazione privata da parte delle associazioni di categoria e chiedono che l'organizzazione privata, al pari delle associazioni di categoria, sia autosufficiente.

5.3.2.2 Gestione dei cosiddetti «fruitori clandestini» (art. 11 cpv. 1 lettera b)

Il principale punto critico del sistema di ripresa ottimizzato degli AEEU è la gestione dei «fruitori clandestini», che comprende da un lato la gestione dei fabbricanti e degli importatori svizzeri che non hanno aderito ad alcun sistema di finanziamento privato o dei fabbricanti, importatori e commercianti senza sede sociale in Svizzera, che tuttavia immettono apparecchi sul mercato svizzero. Questo secondo gruppo viene discusso nel capitolo 5.3.2.3 «Commercio online». Secondo SENS e partner il problema dei «fruitori clandestini» è salito progressivamente alla ribalta da circa dieci anni. Presumono che circa il dieci per cento degli operatori del mercato non paghi alcun CRA sugli apparecchi venduti, che tuttavia finiscono comunque nel sistema di ripresa organizzato e finanziato da SENS. SWICO e partner indicano una copertura del mercato superiore al 90 per cento e non risentono di un «problema di fruitori clandestini» percettibile.

Oltre il 20 per cento (41) delle prese di posizione, tra cui i anche i Cantoni BL, BE, FR, GE, JU, NE, NW, SH, SZ, TG, VS, VD, ZH, le associazioni dei Comuni e le unioni delle Città, quattro associazioni economiche (ASTAG, Avenergy, Handelskammer beider Basel, USS), due associazioni dei consumatori (FRC e Protezione dei consumatori) H+, tre imprese di riciclaggio (Immark, Fondazione Intact, VASSO) nonché altre 11 parti interessate sono d'accordo con la gestione dei «fruitori clandestini». Questi soggetti approvano fundamentalmente il sistema di finanziamento obbligatorio con possibilità di esenzione e non prendono esplicitamente posizione in merito alla gestione dei «fruitori clandestini».

Quasi l'80 per cento (150) respinge questa parte della revisione dell'ordinanza (di cui oltre la metà di prese di posizione identiche a quella di SWICO (41) e SENS (52)). Tra i pareri contrari vi sono anche 19 che accolgono fundamentalmente con favore la revisione dell'ordinanza (i Cantoni AI, AR, BL, GR, LU, OW, SO, TI, UR, ZG, le DCPA e CCA, le associazioni professionali VSMR, FVG, FEA e FVB, EIT.swiss, costruzioni svizzera e il PS.

Viene criticato il fatto che i fabbricanti e i commercianti beneficiano dell'esenzione anche se non aderiscono alla rispettiva organizzazione di categoria. In questo modo si continua a tollerare i cosiddetti «fruitori clandestini» e si delega la responsabilità alle organizzazioni di categoria esentate. SWICO e partner, SENS e partner e gli altri che hanno preso posizione (tra cui asut, Handel Schweiz, Zürcher Handelskammer) temono che ciò corrisponda a un invito a non aderire all'associazione di categoria e sfruttare il vantaggio concorrenziale, con una conseguente possibile erosione delle organizzazioni di categoria.

Alcuni singoli Cantoni propongono come soluzione che i fabbricanti possano, ad esempio, essere esentati solo se le loro organizzazioni di categoria coprono almeno il 90 per cento dei previsti contributi di riciclaggio anticipati del rispettivo mercato degli apparecchi. Gli altri fabbricanti devono essere obbligati ad aderire alle organizzazioni di categoria. SENS e Partner propongono come soluzione di assegnare all'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione il compito supplementare di una «clearing house» che calcoli la quota di mercato dell'organizzazione privata e di tutte le organizzazioni di categoria coinvolte. Dalla quota di mercato delle vendite occorre poi calcolare la quota di questi sistemi al finanziamento dei costi di smaltimento delle varie categorie di apparecchi. Secondo SENS e partner, ciò costituirebbe una collaborazione opportuna tra l'organizzazione privata e le organizzazioni di categoria.

5.3.2.3 Commercio online (Art. 10)

La critica alla gestione dei «fruitori clandestini» (per i dettagli sulle prese di posizione cfr. il capitolo 5.3.2.2) comprende anche il fatto che i fabbricanti, gli importatori e i commercianti senza sede sociale in Svizzera che immettono apparecchi sul mercato svizzero tramite il commercio online non sono soggetti all'obbligo di versare la TSA. SENS e partner nonché altri

soggetti che hanno preso posizione temono che la quota di questi «fruttori clandestini» possa aumentare in futuro.

Secondo le prese di posizione contrarie (tra cui USAM, Swiss Retail Federation, swisscleantech, Zürcher Handelskammer), non è adempiuto il compito esplicito di integrare nel sistema anche i commercianti e gli importatori online. I consumatori che acquistano in Svizzera continuerebbero a cofinanziare i costi di smaltimento degli acquisti all'estero e ciò indebolirebbe la competitività dei fabbricanti con una sede sociale in Svizzera e metterebbe in pericolo la sostenibilità economica di tutti i sistemi di finanziamento.

SENS e partner propongono come soluzione di integrare la definizione del termine «fabbricanti» con il supplemento «a prescindere dal fatto che abbiano la loro sede in Svizzera o all'estero» (art. 3 lett. c) nonché di inserire nell'articolo 10 il concetto di un rappresentante (authorized representative). Anche Handelsverband.swiss chiede di inserire le piattaforme digitali nell'articolo 10 e rimanda alla nuova legge sull'IVA, che per le aziende senza una sede in Svizzera richiede la presenza di un rappresentante con sede in svizzera. Anche PUSCH, WWF e Birdlife chiedono modifiche in tal senso nell'articolo 10. Altre prese di posizione (FEA, FVB) ritengono che l'obbligo debba riguardare gli importatori e chiedono una corrispondente revisione della LPAmb.

5.3.2.4 Indennità a copertura dei costi (art. 11 cpv. 1 lett. c)

Alcuni riciclatori, le associazioni professionali VSMR e FGV, l'ASTAG, le associazioni dei Comuni e la maggior parte dei Cantoni accolgono esplicitamente con favore la richiesta di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera c che occorre assicurare alle aziende di smaltimento, ai trasportatori e ai centri pubblici di raccolta indennità a copertura dei costi per lo smaltimento degli apparecchi e dei componenti. In questo modo è possibile garantire la qualità e lo smaltimento secondo lo stato della tecnica (svizzero). Secondo VSMR, i centri di raccolta pubblici devono ricevere tassativamente un indennizzo, altrimenti non possono affatto fornire il servizio, poiché secondo la LPAmb non è consentito un sovvenzionamento trasversale dal settore dei rifiuti urbani. L'Associazione dei Comuni ASIC fa notare che manca una formulazione a senso per il sistema di finanziamento con una TSA e chiede di integrare a tal fine l'articolo 15. Secondo Immark AG, le indennità a copertura dei costi devono sostenere gli investimenti nello stato della tecnica più avanzato, la capacità di innovare, la sicurezza degli investimenti e la creazione del massimo valore aggiunto possibile all'interno della Svizzera.

SWICO e partner, SENS e partner, Coop, IG Detailhandel, FEA, FVB, Swiss solar e SwissICT considerano questa richiesta illegittima e inefficace. Il presupposto per un tale sistema sarebbe una trasparente apertura dei libri delle aziende di smaltimento, ma SENS, SWICO e i relativi partner la ritengono difficilmente fattibile nella pratica. Inoltre temono che questo intervento nella libertà contrattuale ed economica faccia lievitare i prezzi dell'intero sistema e si ripercuota infine sui consumatori tramite tasse di smaltimento troppo elevate. Chiedono di sostituire il termine «a copertura dei costi» con il termine «in linea con il mercato» e che le organizzazioni di categoria continuino a essere libere di negoziare le tariffe con i loro partner contrattuali. Deplorano inoltre il fatto che non è previsto di indennizzare il commercio in ogni caso per la sua attività di raccolta.

5.3.2.5 Comitato di esperti (art. 23 – art. 28)

La costituzione di un comitato di esperti per tenere conto dell'intero mercato con le sue diverse sfide e interessi economici non viene respinta da alcuna presa di posizione. Tuttavia sono state espresse obiezioni riguardanti la composizione (art. 23), i compiti (art. 24) e singole critiche e richieste di modifiche relative alle riunioni (art. 25) e alle deliberazioni (art. 27).

Il Cantone TG ha proposto di sostituire il termine «comitato di esperti», con «rappresentanza degli interessi» o «comitato consultivo», poiché un simile comitato è composto da esperti e, pertanto, dovrebbe comprendere anche l'Empa.

Critiche alla composizione del comitato di esperti vengono espresse dai Cantoni (AI, AR, BL, GE, FR, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) e dalle conferenze cantonali (DCPA, CCA/Cercle Déchets), dall'Associazione dei Comuni, da Handelsverband.swiss, Swiss Solar e SENS e Partner. I Cantoni lamentano il fatto che è previsto un solo rappresentante dei Cantoni e che la durata del mandato sia limitata a un anno. Propongono di raddoppiare il numero e anche la durata del mandato ad almeno due anni. In questo modo si garantirebbe una continuità e si renderebbe possibile l'acquisizione delle conoscenze. Anche PC Engines GmbH sostiene che un avvicendamento troppo frequente si ripercuote negativamente sulla continuità e sull'approfondimento delle conoscenze. Handelsverband.swiss suggerisce di ripensare e semplificare la composizione e i compiti del comitato di esperti. L'associazione dei Comuni chiede inoltre che i Comuni siano rappresentati con due seggi. SENS e partner chiedono che il comitato di esperti venga integrato con rappresentanti delle organizzazioni di categoria.

VSMR, FRC, Unabhängigen Fachexpertinnen und Fachexperten EAG-Recycling Schweiz, PUSCH, Birdlife, WWF e il Cantone TG criticano l'eccessiva rappresentanza dei commercianti, fabbricanti e commercianti al dettaglio con quasi il 50 per cento dei seggi nel comitato. A loro avviso sussiste il rischio che la loro maggioranza consenta di far passare decisioni a loro favore. Ad eccezione di FRC e del Cantone TG, queste organizzazioni lamentano inoltre il fatto che non sia loro attribuito alcun seggio nel comitato. WWF, PUSCH und Birdlife deplorano che l'ambiente non è rappresentato nel comitato, nonostante che l'ordinanza ha fortemente a che fare con questa tematica. Anche la Fondazione Intact, in qualità di impianto di smontaggio, suggerisce di attribuire un seggio a un'associazione degli impianti di smontaggio ancora da costituire. SENS e partner, invece, trovano giusto che i fabbricanti e i commercianti, in qualità di titolari della responsabilità estesa del fabbricante, siano rappresentati con una maggioranza.

SWICO e partner, SENS e partner nonché le associazioni professionali fanno notare che nel comitato siedono fornitori di prestazioni, che possono quindi partecipare alle decisioni su questioni che li riguardano. Per evitare questa situazione viene chiesta una regolamentazione della riconsultazione (secondo l'art. 10 della legge sulla procedura amministrativa PA).

Inoltre, vengono valutati criticamente anche altri compiti del comitato di esperti:

SWICO e partner, Sohenthaler AG, FVG e VSMR auspicano l'abrogazione dell'articolo 24 capoverso 1 lettera e, poiché la gestione dei flussi di materiali non sarebbe un compito sovrano e violerebbe il principio del libero mercato. Anche il capoverso 1 lettera a dell'articolo 24 non sarebbe compito del comitato, poiché le condizioni per un'esenzione sono già disciplinate nell'articolo 11.

La Protezione dei consumatori chiede come compito supplementare del comitato un rapporto annuale sul tema riparazioni e riutilizzi nonché l'elaborazione di piani per migliorarli.

Il Cantone TG propone di integrare l'articolo 24 con la clausola che il comitato di esperti deve prendere posizione anche sui CRA delle soluzioni settoriali, con la motivazione che insieme alla TSA i contributi delle soluzioni settoriali dovrebbero portare complessivamente a uno smaltimento con copertura dei costi e che in questo modo il comitato di esperti (e l'UFAM) potrebbe eventualmente intervenire.

Il Canton VD critica la mancanza di chiarezza sulla funzione consultiva e decisionale del comitato di esperti.

Per quanto riguarda le riunioni, sono pervenute solo alcune singole prese di posizione. PUSCH, Birdlife e WWF chiedono l'indennizzo delle riunioni del comitato. I Cantoni GE, NE e VD propongono che l'UFAM partecipi a tutte le riunioni, poiché ciò sarebbe importante per la competenza specialistica e per la mediazione degli interessi. FEA, FVB e Barologic chiedono che per motivi di trasparenza le deliberazioni del comitato di esperti siano verbalizzate e consultabili e chiedono un'apposita modifica dell'articolo 27 o 28.

5.3.3 Ecologizzazione del riciclaggio degli apparecchi

5.3.3.1 Estensione del campo di applicazione (art. 2, art. 9)

La proposta estensione del campo d'applicazione fondamentale a tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici come nell'UE non ha suscitato opposizioni nella consultazione ed è esplicitamente auspicata da tempo dall'economia. I Cantoni accolgono assolutamente con favore l'inserimento nell'ORSAE di ulteriori categorie di apparecchi nonché degli apparecchi presenti in veicoli o costruzioni. Come già nella consultazione del 2013, il settore automobilistico (le associazioni automobilistiche Stiftung Auto Recycling Schweiz, strasseschweiz (FRS), TCS e Auto-Schweiz), lo Schweizerischer Shredder Verband nonché l'impresa di smaltimento Vasso criticano l'inclusione preventiva nel campo di applicazione dell'ordinanza (art. 2 cpv. 2) degli AEEU presenti nei veicoli. Fanno notare che occorre attendere prima la conclusione del progetto «Elektro-Verwertung-Altautos» (EVA) e i suoi risultati, per poi integrare l'ORSAE sulla base delle conoscenze acquisite. Vasso rimarca, inoltre, che gli AEE sono distribuiti nel veicolo in modo decentralizzato e allo stato attuale della tecnica occorrerebbe un grande sforzo tecnico ed economico, al quale non corrisponderebbe un'adeguata utilità ecologica.

La maggior parte dei riscontri fa riferimento all'economia circolare e approva il riciclaggio delle materie prime dagli AEEU. In alcuni viene menzionata positivamente anche l'esplicita inclusione nell'articolo 9 del recupero di metalli tecnologici rari.

Inoltre, Swissmem fa notare che per risparmiare oneri amministrativi supplementari alle aziende, le eventuali categorie di apparecchi definite nell'ordinanza dipartimentale o nell'aiuto all'esecuzione dovrebbero essere identiche a quelle della direttiva RAEE dell'UE.

5.3.3.2 Promozione del riutilizzo (art. 2 cpv. 1a, art. 7, art. 8 cpv. 1)

La promozione del riutilizzo viene approvata da oltre il 40 per cento dei pareri inoltrati e respinta da quasi il 60 per cento, con le prese di posizioni sfavorevoli provenienti principalmente da SENS e partner e SWICO e partner. Tra i pareri esplicitamente favorevoli vi sono tra l'altro la maggior parte dei Cantoni, PUSCH, Birdlife e WWF, Sanudurabilitas, FRC, Empa, NoOPS, Barologic e la Protezione dei consumatori.

Un importante punto critico indicato dai favorevoli al riutilizzo è che quest'ultimo è menzionato con poco risalto nel testo della legge. Di conseguenza, PUSCH, Birdlife, WWF, Sanudurabilitas, «Wir stossen an!», NoOPs, Barologic, Empa, il Partito socialista svizzero, I Verdi, la Protezione dei consumatori, FRC e i Cantoni SG, VD, BL e GE chiedono che nella gerarchia dei rifiuti si tenga conto di indicazioni concrete sul riutilizzo. Sanudurabilitas, PUSCH, FRC, Birdlife e la Protezione dei consumatori propongono di estendere come segue il campo di applicazione nell'articolo 2 capoverso 1 lettera a: «la restituzione, la ripresa, *l'ulteriore utilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio* e lo smaltimento...». In questo modo si deve attribuire a questo aspetto il peso necessario rispetto allo smaltimento e adempiere il principio della LPAmb. La stessa questione viene sollevata anche per l'articolo 8 capoverso 1. In questo caso, come motivazione per la menzione esplicita della gerarchia dei rifiuti, adducono il fatto che vengono consegnati ad altri operatori soggetti all'obbligo di ripresa o smaltiti solo gli apparecchi e i componenti che non riutilizzano, utilizzano ulteriormente in proprio. L'eventuale menzione del riutilizzo nell'articolo 2 capoverso 1, si rifletterebbe anche sulla spiegazione delle definizioni nell'articolo 3, che dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Le prese di posizione contrarie (tra cui SWICO e partner, SENS e partner, VSMR, FVG, Swiss Retail Federation, Swissmem), invece, sono per la cancellazione del termine «riutilizzo» nella legge (art. 8 cpv. 1). L'ASIC argomenta che l'inclusione del riutilizzo secondo l'articolo 8 nella revisione dell'ordinanza è dettata da buone intenzioni, ma non è adatta per l'esecuzione, e chiede che i centri di raccolta debbano avere solo il compito e la legittimazione di indirizzare gli AEEU al corretto smaltimento. In varie prese di posizione vengono inoltre indicate come difficoltà di attuazione il mancato obbligo di dichiarazione nei confronti dei consumatori, l'onere aggiuntivo per i centri di raccolta pubblici derivante dalla separazione e dall'osservanza della

protezione dei dati e questioni irrisolte riguardanti la garanzia del prodotto. VSMR, FVG e Swiss Retail Federation ribadiscono che l'inclusione del riutilizzo crea possibilità di abusi come la spoliatura delle parti riutilizzabili o lo smaltimento inadeguato all'estero e chiedono che tutti gli apparecchi destinati allo smaltimento siano effettivamente smaltiti secondo lo stato della tecnica. MMTS respinge chiaramente l'attribuzione del riutilizzo di apparecchi ai centri di raccolta per motivi di concorrenza ai propri modelli operativi da parte dello Stato.

Il maggiore punto critico dell'eventuale riutilizzo è la protezione dei dati (art. 7). Viene menzionato il fatto che sussiste un pericolo di gestione inadeguata e di mancata cancellazione dei dati, con conseguenti danni ingenti alla reputazione e perdite di fiducia. Inoltre i centri di raccolta ritengono di non essere in grado di garantire la corretta protezione dei dati degli apparecchi. Il Cantone Turgovia fa notare che i centri di raccolta pubblici sono gestiti dall'ente pubblico o su suo incarico e non sono soggetti alla legge sulla protezione dei dati; occorre quindi correggere questo errore. Il Cantone Soletta risolverebbe il problema con un consenso del fornitore per un riutilizzo. Anche l'Empa individua in questo aspetto una grande lacuna di sicurezza e chiede un chiaro disciplinamento della sicurezza e dei dati e della loro distruzione.

Secondo i favorevoli, («Wir stossen an», Fondazione Intact, Le Bird, PUSCH, WWF, Partito socialista svizzero, I Verdi, Protezione dei consumatori, FRC, NoOPS, Barologic, Empa e il Cantone GE), per promuovere il riutilizzo i fabbricanti devono migliorare l'accesso ai componenti per una riparazione.

Inoltre, alcuni pareri favorevoli criticano il fatto che nei contratti continua a essere possibile inserire un divieto di riutilizzo/riparazione.

Infine, la Protezione dei consumatori, FRC, PUSCH, WWF, Birdlife, «Wir stossen an» e l'Empa chiedono di introdurre un «articolo separato per il riutilizzo» volto a precisare i requisiti posti al riutilizzo e alle reimmissione sul mercato.

5.3.3.3 Migliore sfruttamento del potenziale di riciclaggio (art. 9)

L'integrazione delle basi dei requisiti posti al riciclaggio, che mira in particolare a rendere una priorità di nuovi sviluppi il recupero, oggi effettuato solo in casi eccezionali, dei cosiddetti «metalli tecnologici rari» come ad esempio l'oro, il palladio, l'indio, il germanio, il neodimio o il tantalio, viene accolta esplicitamente con favore dall'Empa, dai Cantoni BL, VD, GE, da Swiss Retail Federation PUSCH, Birdlife e WWF. Le altre organizzazioni che hanno preso posizione non hanno commentato questa proposta, ad eccezione di PC Engines GmbH, la quale sottolinea che nell'articolo 9 capoverso 1 lettera d manca una definizione della proporzionalità del recupero di metalli tecnologici rari, poiché il recupero può essere opportuno dal punto di vista ecologico, ma non necessariamente da quello economico.

5.3.3.4 Elaborazione di un aiuto all'esecuzione sullo stato della tecnica (art. 33)

La proposta secondo cui lo stato della tecnica deve essere documentato in un aiuto all'esecuzione che sarà poi considerato vincolante viene approvata da tutti coloro che hanno preso posizione. I Cantoni GE, NE, VS, VD e ZG fanno notare che è importante allestire l'aiuto all'esecuzione il più presto possibile.

I Cantoni BL, GE, TI, VS e ZG, come pure Empa, FVG, VSMR e CCA sottolineano quanto sia importante che l'aiuto all'esecuzione contenga prescrizioni sull'eventuale riciclaggio all'estero e che questo deve essere effettuato secondo il medesimo stato della tecnica come in Svizzera.

Varie organizzazioni che hanno preso posizione propongono argomenti da includere nell'aiuto all'esecuzione e chiedono di essere coinvolti nella loro elaborazione.

L'USS e la SUVA vogliono integrare nell'aiuto all'esecuzione anche il settore della sicurezza sul lavoro e tutela della salute, e la SUVA desidera partecipare all'elaborazione. Il Cantone BL propone che nell'aiuto all'esecuzione siano disciplinati chiaramente o almeno spiegati il sistema di computo per le imprese di smaltimento, la restituzione gratuita degli apparecchi e i dettagli relativi al riutilizzo. H+ vuole che all'atto della definizione dello stato della tecnica si

tenga conto delle raccomandazioni già esistenti dell'associazione per lo smaltimento ecocompatibile delle apparecchiature mediche. ZAR chiede che in futuro nell'aiuto all'esecuzione vengano fornite anche informazioni sull'efficienza del recupero dei materiali e vengano illustrati quantitativamente e qualitativamente gli avvallamenti dei flussi di massa.

L'Empa critica il fatto che al momento della consultazione l'aiuto all'esecuzione non è ancora disponibile e che per molti temi, come ad esempio il riutilizzo, l'obbligo di notifica o la rendicontazione non è ancora chiaro se devono essere introdotte prescrizioni a livello di ordinanza o di aiuto all'esecuzione.

Infine, la Fondazione Intact rimarca che è importante che tutti i Cantoni eseguano l'ORSAE in modo uniforme, senza casi speciali cantonali.

5.3.4 Altri temi

5.3.4.1 Condizioni di accettazione per i centri di raccolta (art. 5)

Il Cantone SO, Swico e partner, Novis electronics AG, Novitronic, Swisscom, UPC Svizzera Sagl, Solenthaler Recycling AG, Empa e le associazioni SwissICT, swissmem, Vision Konsum, Handel Schweiz, Handelsverband.swiss, scienceindustries, l'associazione delle aziende del settore chimico, farmaceutico e delle biotecnologie criticano le condizioni di accettazione per i centri di raccolta relative all'articolo 5 riportate nell'aiuto all'esecuzione. Come finora, i centri di raccolta pubblici non sono obbligati a riprendere gli apparecchi e per la ripresa possono applicare condizioni di accettazione proprie. Se non ricevono contributi dall'organizzazione privata, possono anche chiedere contributi finanziari ai detentori dei rifiuti. I partecipanti alla consultazione affermano che questo è in contrasto con il principio della tassa di smaltimento anticipata e toglie ai consumatori l'incentivo per smaltire correttamente i loro AEEU e temono che possa generare insicurezza nei consumatori, mettere in pericolo le elevate quote di ripresa della Svizzera e aumentare lo smaltimento degli AEEU nei rifiuti urbani. Il Cantone SO raccomanda di rinunciare al rilevamento dei costi in presenza di un corrispondente indennizzo dei centri di raccolta.

5.3.4.2 Controllo indipendente (art. 31)

Il controllo indipendente viene accolto esplicitamente con favore dal Cantone TG, nonché da FVG, VSMR ed Empa e non viene commentato dalla maggior parte di coloro che hanno preso posizione. SWICO e partner, SENS e partner, Solenthaler Recycling AG, Swiss Solar, FEA e FVB criticano il previsto controllo uniforme per l'intero territorio nazionale di tutte le imprese di smaltimento e dei centri di raccolta pubblici. SWICO e partner affermano che se gli viene tolto il prezioso contatto derivante dall'assistenza e dal controllo dei centri di raccolta, diventeranno semplici centrali di pagamento per questi ultimi. Se SWICO dovesse tuttavia mantenere questo contatto nel quadro di un'esenzione, ciò causerebbe comunque doppiati amministrativi e finanziari. Inoltre, con la revoca dei compiti di controllo presso i riciclatori si rinunciarebbe con leggerezza al bagaglio di conoscenze sullo stato della tecnica e i flussi delle sostanze accumulato in molti anni. Anche SENS e partner considerano i controlli presso i centri di raccolta, gli impianti di smontaggio e i riciclatori una delle competenze chiave degli attuali sistemi di finanziamento volontari. Siccome in qualità di organizzazione per la responsabilità del produttore hanno l'obbligo nei confronti dei propri fabbricanti di garantire lo smaltimento ecocompatibile dei loro AEEU, dovrebbero comunque continuare a effettuare un controllo, poiché dal controllo indipendente ricevono solo un riepilogo dei risultati. Ne risulterebbero inutili costi supplementari e maggiori aggravii dei fornitori di prestazioni.

SENS e partner chiedono quindi che le organizzazioni di categoria esentate siano integrate nella responsabilità dei controlli, ricevano un diritto alla consultazione nel conferimento dei mandati e nella sorveglianza dei controllori nonché la facoltà di visionare i controlli. Questa richiesta è sostenuta anche da SwissSolar. SENS e partner chiedono inoltre che sia prevista una commissione tecnica congiunta costituita da rappresentanti del settore obbligatorio e di quello esentato. Una tale commissione viene chiesta anche dagli esperti indipendenti EAG

Recycling Svizzera, che non vedono alcun valore aggiunto nella separazione tra i controllori e i terzi che devono allestire i piani dei controlli. Pertanto chiedono che sia creato un organo nel quale i terzi indipendenti incaricati di controllare abbiano un regolare scambio di informazioni ed esperienze. L'organo dovrebbe avere la competenza di fornire all'organizzazione privata consulenza sul piano dei controlli e sul rilevamento dei dati sui flussi di sostanze.

5.3.5 Richieste al di fuori del progetto / Altre proposte e osservazioni

La presa di posizione dell'Empa contiene proposte che travalicano gli obiettivi della revisione dell'ORSAE. Empa ribadisce che da una revisione dell'ordinanza ci si potrebbe attendere che sia compatibile con gli obiettivi climatici della Svizzera (post Parigi), ma che, invece, è troppo poco evidente l'orientamento a importanti obiettivi nazionali come la neutralità climatica, gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile e la circolarità. Di conseguenza, chiedono uno smaltimento degli AEEU climaticamente neutrale. Oltre ridurre al minimo le emissioni di gas serra, indicano anche altri aspetti centrali come ad esempio l'apertura nei confronti di future forme di consumo/utilizzazione quali la «shared economy» con le relative esigenze come il «right to repair» e il libero accesso al riutilizzo o all'ulteriore utilizzo, che continuano a sembrare una questione non centrale dell'ORSAE.

5.3.6 Valutazione dell'attuazione

5.3.6.1 Valutazione dell'attuazione da parte dei Cantoni

Il Cantone UR fa notare che occorre rendere possibile una trasmissione selettiva ai Cantoni di informazioni provenienti dai controlli effettuati dall'organo di controllo, per sostenerli nella loro esecuzione. I Cantoni GE e VD chiedono, inoltre, che i risultati dei controlli vengano messi a disposizione in modo sistematico e spontaneo, affinché siano disponibili quando si tratta di concedere o prorogare l'autorizzazione d'esercizio.

Il Cantone AG vede messa in discussione con la revisione l'esecuzione cantonale sulla base dell'accordo con i gestori di sistemi privati per il controllo degli impianti di smaltimento.

5.3.6.2 Valutazione dell'attuazione da parte di altri organi preposti all'esecuzione

Le prese di posizione delle associazioni dei Comuni e delle unioni delle Città (ASIC, SGV, SSV) valutano l'attuazione per i centri di raccolta per quanto concerne gli scenari A e B in modo non esaustivo. Come già menzionato nel capitolo 5.3.2.4, ribadiscono l'importanza di un cosiddetto «Single point of contact» per lo svolgimento della raccolta degli AEEU in centri di smaltimento comunali per ridurre l'attuale onere supplementare e i conseguenti costi generati dai diversi sistemi di finanziamento. Per l'attuazione è altresì importante che le diverse categorie di apparecchi possono essere raccolte insieme e non separatamente in base alle diverse organizzazioni categoria.

Inoltre, rimarcano anche l'importanza delle remunerazioni a copertura dei costi per le prestazioni dei centri di raccolta (cfr. cap. 5.3.2.4), affinché nell'attuazione non debba essere effettuato alcun sovvenzionamento trasversale attingendo a tasse di base comunali.

Infine, fanno notare che la possibilità che i gestori dei centri di raccolta possano decidere in merito allo smaltimento o al riutilizzo degli apparecchi è senz'altro dettata da buone intenzioni, ma è inadatta ai fini dell'esecuzione (cfr. cap. 5.3.3.2).

Anche i centri di raccolta SWICO temono che l'attuazione della proposta revisione generi un onere amministrativo supplementare per gli obblighi di notifica e i conteggi a causa dei doppioni nel sistema nonché un irragionevole rischio e un onere supplementare in relazione all'osservanza della protezione dei dati presso i centri di raccolta.

VASSO ritiene che il previsto riciclaggio dei materiali degli apparecchi elettronici presenti nei veicoli generi nell'attuazione un elevato onere supplementare finanziariamente non giustificabile.

Il riciclatore Le Bird fa notare che per un'esecuzione efficiente è importante che l'organizzazione privata disponga di competenze nel settore del riciclaggio degli AEEU, altrimenti viene reso più difficile il lavoro quotidiano di tutti gli attori.

Come già illustrato in dettaglio nei capitoli precedenti, SWICO e partner temono che l'introduzione di organizzazioni di categoria e con i loro costi e obblighi di rendicontazione supplementari porti a una lievitazione dell'onere amministrativo del sistema e a un rincaro per i consumatori. Inoltre deplorano il fatto che nella realizzazione vengono ridotti a semplici centrali di pagamento senza relazioni con i centri di riciclaggio e i riciclatori. Anche SENS e partner prevedono che l'attuazione del progetto di ordinanza diventerà notevolmente più costosa, più complessa e più onerosa rispetto all'attuale soluzione su base volontaria dell'economia privata. Diverse proposte volte a migliorare il progetto sono già state menzionate dettagliatamente nei capitoli precedenti.

6 Rapporto sui risultati della modifica dell'ordinanza sulle linee elettriche

6.1 Situazione iniziale

Il rischio di folgorazione dei volatili con grande apertura alare a causa della costruzione pericolosa dei sostegni è un problema noto in Svizzera. La morte per folgorazione rimane infatti una delle cause note più frequenti di decesso dei grandi volatili (p. es. cicogne bianche, gufi reali, nibbi reali, aquile, gipeti e grifoni). Si tratta di una problematica rilevante per la protezione delle specie, in quanto molti dei volatili interessati appartengono a specie prioritarie a livello nazionale. Per molti tipi di sostegni esistono soluzioni tecniche note per renderli sicuri contro il rischio di folgorazione. In tale contesto il Consiglio federale intende modificare le disposizioni in materia di protezione degli uccelli contenute nell'ordinanza sulle linee elettriche (OLEI), al fine di introdurre un obbligo di risanamento entro il 2030 degli impianti esistenti che presentano un rischio di folgorazione per gli uccelli (cpv. 2). I nuovi impianti saranno costruiti senza rischi per i volatili, secondo la prassi corrente (cpv. 1). Le misure di protezione degli uccelli saranno attuate su tutto il territorio nazionale allo scopo di ridurre i casi di morte per folgorazione.

6.2 Pareri pervenuti

Sono pervenuti in tutto 86 pareri sulla modifica dell'OLEI (cfr. lista dei pareri in allegato). Si sono espressi in merito all'avamprogetto tutti i Cantoni e due conferenze cantonali nell'ambito di un parere congiunto (corrispondente al 32,6 % di tutti i pareri), una commissione extraparlamentare, tre partiti e due Comuni. Hanno fatto pervenire pareri anche 19 associazioni e organizzazioni del settore dell'ambiente e della natura (pari al 22,1 % di tutti i pareri) nonché 5 organizzazioni dell'economia e 5 diverse associazioni mantello nazionali. 19 pareri sono stati trasmessi inoltre dai gestori di rete e dalle relative associazioni (pari al 22,1 % di tutti i pareri). Si sono infine espressi al riguardo un'associazione mantello dei Comuni, delle città e delle zone di montagna e 3 privati. L'Unione svizzera degli imprenditori ha rinunciato a esprimere un parere.

6.3 Risultati della procedura di consultazione

Di seguito sono riportate le principali richieste formulate nei pareri. In linea di massima non ha luogo alcun approfondimento delle singole proposte e delle proposte di modifica di importanza secondaria, in particolare di tipo redazionale.

Il 69,8 per cento dei pareri è favorevole all'avamprogetto senza riserve o con proposte di modifica; il 29,1 per cento dei partecipanti alla procedura di consultazione si dice contrario a una modifica dell'ordinanza sulle linee elettriche; mentre l'1,1 per cento ha rinunciato a esprimere un parere.

6.3.1 Considerazioni generali

La modifica dell'OLEI è accolta favorevolmente e senza riserve dal 26,7 per cento dei partecipanti alla procedura di consultazione. I Cantoni BE, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, SH, VS, NE e GE e il Comune di Rodersdorf (SO) sono a favore della modifica dell'OLEI. Anche la SSIC e 6 organizzazioni del settore dell'ambiente e della natura¹⁴ accolgono le modifiche senza riserve. Le organizzazioni dell'economia Avenergy Suisse e Centre Patronal si dichiarano esplicitamente a favore delle modifiche; lo stesso vale per un parere formulato da due privati¹⁵.

¹⁴ Circolo di lavoro dei biologi della selvaggina e della pesca dei Grigioni, ECO SWISS, Parco nazionale svizzero, Società forestale svizzera, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e WLS Institute.

¹⁵ Anita Maria e Anton Kost.

Il 43,0 per cento dei partecipanti è parzialmente favorevole alla modifica. Nel complesso, accolgono la modifica con riserve 13 Cantoni¹⁶ così come la CFNP, la CDPNP, la CCP, le Officine Elettriche dell'Engadina SA, le Kraftwerke Hinterrhein AG, l'USS, l'UCS, Swissgrid e il PS, cui si aggiungono 13 organizzazioni¹⁷ e ONG (nel settore dell'ambiente e della natura) e 2 privati¹⁸.

Il 29,1 per cento dei partecipanti alla procedura di consultazione si dice contrario alla modifica. In tale percentuale si annoverano 16 gestori di rete che sostengono il parere dell'UCS o della CKW (designati nel prosieguo come gruppo UCS o gruppo CKW)¹⁹, il Cantone LU, il Comune di Trient (VS), il PLR, l'UDC, il Groupe Seic-Taledis, le FFS, economiesuisse, l'usam e Swissmem, che propongono di rinunciare alle modifiche dell'OLEI.

6.3.2 Prese di posizione sui singoli articoli

I pareri pervenuti sono suddivisi in gruppi tematici. Di seguito sono riportati gli aspetti che sono stati discussi più frequentemente nei pareri.

Capoverso 1: formulazione «al minimo» come scappatoia

7 organizzazioni²⁰ del settore dell'ambiente e della natura come pure il PS sono del parere che la formulazione contenuta nel capoverso 1, secondo cui il rischio di collisione deve essere ridotto «al minimo», potrebbe essere utilizzata impropriamente come scappatoia. Secondo questo gruppo, le misure necessarie per evitare la morte degli uccelli per collisione dovrebbero essere adottate senza restrizioni. La formulazione relativizzante del capoverso 1 viene dunque criticata. Queste organizzazioni segnalano tuttavia che dal punto di vista strettamente tecnico la formulazione è corretta, in quanto le collisioni non possono mai essere escluse completamente.

Capoverso 1: considerazione del principio di proporzionalità per le nuove linee

11 gestori di rete o le relative associazioni, così come il Groupe Seic-Teledis, il Comune di Trient e le FFS²¹ criticano le disposizioni relative ai nuovi impianti, proponendo o sostenendo la seguente modifica del capoverso 1 (proposta di modifica in corsivo):

Articolo 30 capoverso 1:

Le nuove linee devono essere costruite in modo da ridurre al minimo il rischio di collisione per gli uccelli. I sostegni *delle nuove linee* devono essere concepiti in modo che gli uccelli non possano provocare su di essi messe a terra o cortocircuiti *per quanto possibile*.

Ciò significa che soltanto le nuove linee aeree dovrebbero sottostare alla disposizione. Altri progetti di impianti, tra cui anche quelli risultanti dall'obbligo di risanamento secondo il capoverso 2 OLEI, dovrebbero essere trattati come modifiche di impianti e non essere assoggettati all'obbligo. Inoltre, essendo impossibile garantire una protezione completa dalle messe a terra e dai cortocircuiti, attraverso la formulazione «*per quanto possibile*» si dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità anche nei nuovi impianti.

¹⁶ ZH, NW, GL, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD e JU.

¹⁷ BirdLife, Glarner Natur- und Vogelschutzverein, Greenpeace Svizzera, ProNatura, ProNatura Grigioni, PUSCH, Cicogna Svizzera, Stazione ornitologica svizzera, Stiftung für das Tier im Recht, STS, Walliser Gesellschaft für Wildtierbiologie, WWF Svizzera e zooschweiz.

¹⁸ Rosemarie Eichenberger e Konrad Knüsel.

¹⁹ Gruppo UCS: Axpo, AVDEL/VWSV, BKW, EKN, GroupeE SA, regioGrid, Repower, SmartGrid, Associazione delle aziende di distribuzione elettrica grigionese, AEG; gruppo CKW: CKW, Elektrizitätswerke Schwyz, energieUri; DSV, ECom ed ewz.

²⁰ BirdLife, Glarner Natur- und Vogelschutzverein, ProNatura, ProNatura Grigioni, PUSCH, STS, WWF Svizzera.

²¹ Gruppo VSE, DSV, Groupe Seic-Teledis, Comune di Trient e FFS.

Capoverso 2: rifiuto di un obbligo di risanamento capillare

Diversi pareri²² chiedono di rinunciare a una modifica del capoverso 2 o, in caso di modifica, di mantenere la differenziazione geografica per «regioni a forte densità di volatili». I costi legati a una modifica capillare dei sostegni o alla costruzione di nuovi sostegni sono giudicati eccessivamente elevati. In particolare viene criticato il fatto che le modifiche non potrebbero essere realizzate senza alterare l'aspetto. Si dovrebbero quindi prevedere procedure di approvazione dei piani nei casi in cui i risanamenti dovessero andare al di là di semplici misure di isolamento che non modificano l'aspetto dei sostegni. Un obbligo di risanamento dovrebbe pertanto sussistere soltanto «se le condizioni locali lo richiedono».

I soggetti favorevoli condividono l'obbligo di risanamento su scala nazionale, sostenendo che le modifiche previste non condurrebbero soltanto a un miglioramento della protezione degli animali, ma anche e soprattutto a un considerevole miglioramento della protezione delle specie rare, come per esempio il gufo reale o la cicogna bianca. Pur riconoscendo che la concretizzazione dell'OLEI comporterà costi a carico dei gestori della rete, non ritengono che essi costituiscano un ostacolo, in quanto i costi derivanti dal risanamento possono essere conteggiati come costi computabili secondo l'articolo 15 della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

Capoverso 2: differenziazione dei livelli di rete 3 e 5

12 pareri²³ indicano che per il livello di media tensione (LR 5) e il livello di alta tensione (LR 3) non si conoscono, o si conoscono solo in parte, possibilità di isolamento e che al livello di rete 3 esistono già linee sicure contro il rischio di folgorazione. Sarebbero dunque necessari uno smantellamento e altre soluzioni più dispendiose in termini di costi (p. es. stazioni di commutazione all'altezza del suolo). Anche qui viene criticato il fatto che le modifiche comporterebbero una trasformazione o una messa a terra e quindi, di riflesso, una procedura di approvazione dei piani con costi conseguenti. La modifica del capoverso 2 è vista come un inasprimento della prassi attuale, in quanto la distanza tra un possibile posto per sostare e il conduttore sospeso al di sopra dovrebbe essere pari a 160 cm anche per le linee esistenti. Poiché lo sviluppo tempestivo in collaborazione con l'industria, proposto nel rapporto esplicativo, non potrebbe essere garantito, si dovrebbe continuare a riconoscere la priorità «delle linee da 1 a 36 kV», ossia del livello di rete 5.

Capoverso 2: adeguamento del termine di scadenza

Il termine per il risanamento degli impianti esistenti è oggetto di varie critiche. Nel 30 per cento circa dei pareri (28 pareri²⁴, tra cui 12 Cantoni) si chiede che la scadenza del termine sia anticipata al 2025, 2026 o 2027, in quanto i volatili sono esposti a un rischio elevato e i presupposti tecnici per un risanamento sono noti. Viene dunque proposto un accorciamento del termine.

13 gestori di rete²⁵, il Comune di Trient e il Groupe Seic-Teledis propongono un'estensione del termine fino al 2050 sulla base della parziale indisponibilità dei mezzi tecnici necessari per il risanamento. Essi sostengono inoltre che il risanamento al livello di rete 3 potrebbe comportare procedure di approvazione dei piani dispendiose in termini di tempo. Altri tre pareri²⁶ chiedono una differenziazione del termine in base al livello di rete, proponendo il 2030 per le linee a media tensione (LR 5) e il 2040 per le linee ad alta tensione (LR 3).

²² Gruppo CKW, Comune di Trient, UDC e gruppo VSE.

²³ ewz, gruppo UCS e Comune di Trient.

²⁴ Rosemarie Eichenberger, Konrad Knüsel, Walliser Gesellschaft für Wildtierbiologie, zooschweiz, Stiftung für das Tier im Recht, STS, Cicogna Svizzera, Glarner Natur- und Vogelschutzverein, CDPNP, CFNP, Cantoni (ZH, NW, GL, BL, AR, AI, SG, GR, AG, TG, JU, VD), PS, BirdLife, ProNatura, ProNatura Grigioni, PUSCH e WWF Svizzera.

²⁵ DSV, ewz, Associazione delle aziende di distribuzione elettrica grigionese e il gruppo UCS.

²⁶ CKW, DSV ed energieUri.

Capoversi 1 e 2: potenziale conflitto con l'ORNI

12 pareri²⁷ indicano che l'aumento delle distanze sulle linee al fine di tenere conto della protezione degli uccelli non sarebbe conciliabile con l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). Un siffatto aumento delle distanze tra i cavi conduttori percorsi da corrente elettrica darebbe infatti luogo a una maggiore intensità di campo magnetico e ciò sarebbe in contraddizione con gli obiettivi dell'ORNI. Si richiede pertanto un riesame della compatibilità della modifica con l'ORNI.

Articolo 9a capoverso 3 OPIE

Diverse misure di risanamento possono comportare una modifica dell'aspetto esterno dei sostegni interessati (in particolare al livello di rete 3). In molti casi non è possibile soddisfare il presupposto per un'esclusione della procedura di approvazione dei piani formulato nell'articolo 9a capoverso 3 dell'ordinanza sulla procedura di approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE). Diversi pareri²⁸ propongono o sostengono pertanto un'integrazione del capoverso 2 con l'aggiunta «L'obbligo di adozione di tali provvedimenti decade nel caso in cui essi richiedano un'approvazione dei piani.».

La modifica della procedura di approvazione dei piani per gli impianti elettrici con l'articolo 9a capoverso 3 OPIE incontra il consenso dei soggetti favorevoli in quanto consente di semplificare il risanamento degli impianti esistenti.

6.3.3 Proposte che esulano dall'avamprogetto / Ulteriori proposte e osservazioni

Diversi gestori di rete segnalano un'insufficiente considerazione dell'articolo 15c della legge sugli impianti elettrici (LIE), secondo il quale le nuove linee con una tensione nominale inferiore a 220 kV devono essere posate come cavi. Tale accorgimento basterebbe di per sé a ridurre in futuro il pericolo per gli uccelli.

Vari gestori di rete²⁹ evidenziano una mancata considerazione dell'articolo 18 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e chiedono che nel rapporto esplicativo sia indicato espressamente che i costi per le misure di protezione degli uccelli sono computabili secondo la LAEI e l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI).

I Cantoni AI, BS e GR come pure la CDPNP/CCP e zooschweiz chiedono che l'elenco delle specie di uccelli minacciate nel rapporto esplicativo sia integrato con l'*ibis eremita*.

Il Cantone GR, la DSV e le Kraftwerke Hinterrhein AG suggeriscono un ampliamento dell'articolo 35 LEne. Le Kraftwerke Hinterrhein AG propongono una modifica dell'articolo 35 capoverso 2 LEne. I proprietari degli impianti idroelettrici non possono ripercuotere in ogni caso i costi per le misure di risanamento sui consumatori finali attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Mediante un'integrazione dell'articolo 35 capoverso 2 LEne si dovrebbe pertanto garantire l'indennizzo dei gestori.

Il Cantone VD fa notare che il risanamento dei sostegni pericolosi è previsto come misura di compensazione per determinati progetti di energia eolica. Le misure di compensazione dovrebbero continuare a sussistere anche con l'introduzione di un obbligo di risanamento, senza bisogno di trovarne di nuove.

6.3.4 Valutazione dell'attuazione

19 gestori di rete e relative associazioni nonché organizzazioni (dell'economia) o associazioni mantello dell'economia³⁰, il Cantone di Lucerna, l'UDC, il PLR e il Comune di Trient ritengono

²⁷ Officine Elettriche dell'Engadina SA, Swissgrid e gruppo UCS.

²⁸ DSV, gruppo UCS, Swissgrid e il Comune di Trient.

²⁹ Gruppo UCS e Swissgrid.

³⁰ Gruppo UCS, gruppo CKW, DSV, ewz, ElCom, Officine Elettriche dell'Engadina SA, Kraftwerke Hinterrhein AG, Swissgrid, Groupe Seic-Teledis, economiesuisse, usam, FFS, Swissmem.

che l'attuazione dell'avamprogetto sia piuttosto critica o lo respingono tout court. L'attuabilità di principio dell'avamprogetto non è contestata dagli altri 25 Cantoni e dagli altri 32 partecipanti alla procedura di consultazione.

7 Allegato – Elenco dei partecipanti alle consultazioni

Abbreviazione	Partecipante	OCoL	OLEI	OIAI	OIF	ORSAE	OFO
Cantoni							
ZH	Zurigo	X	X	X	X		X
BE	Berna	X	X	X	X	X	X
LU	Lucerna	X	X	X	X	X	X
UR	Uri	X	X	X	X	X	X
SZ	Svitto	X	X	X	X	X	X
OW	Nidvaldo	X	X	X	X	X	X
NW	Obvaldo	X	X	X	X	X	X
GL	Glarona		X		X		X
ZG	Zugo	X	X	X	X	X	X
FR	Friburgo	X	X	X	X	X	X
SO	Soletta	X	X	X	X	X	X
BS	Basilea Città	X	X	X	X	X	X
BL	Basilea Campagna	X	X	X	X	X	X
SH	Sciaffusa	X	X	X	X	X	X
AR	Appenzello Esterno	X	X	X	X	X	X
AI	Appenzello Interno	X	X	X	X	X	X
SG	San Gallo	X	X	X	X	X	X
GR	Grigioni	X	X	X	X	X	X
AG	Argovia	X	X	X	X	X	X
TG	Turgovia	X	X	X	X	X	X
TI	Ticino		X	X	X	X	X
VD	Vaud	X	X	X	X	X	X
VS	Vallese	X	X	X	X	X	X
NE	Neuchâtel	X	X	X	X	X	X
GE	Ginevra	X	X	X	X	X	X
JU	Giura	X	X	X	X	X	X
Conferenze e associazioni intercantonali							
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente				X	X	
CCP	Conferenza dei servizi della caccia e della pesca		X				
CFP	Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio	X		X			X
CDPNP	Conferenza dei delegate della protezione della natura e del paesaggio		X				
Partiti politici							
PLR	PLR.I Liberali Radicali	X	X	X		X	X
I Verdi	Partito ecologista svizzero	X				X	
pvl	Verdi liberali			X			
UDC	Unione Democratica di Centro	X	X	X	X	X	X
PS	Partito socialista svizzero	X	X	X	X	X	X

Abbreviazione	Partecipante	OCOL	OLEI	OIAI	OIF	ORSAE	OFO
Associazioni mantello di Comuni, delle Città e delle regioni di montagna							
ACS	Associazione dei Comuni	x		x		x	x
UCS	Unione delle città svizzere	x	x	x	x	x	x
OIC	Organizzazione Infrastrutture comunali					x	
Associazioni economiche / rappresentanti dell'industria e dell'artigianato							
economisuisse	Federazione delle imprese svizzere	x	x	x		x	
sgv-usam	Unione svizzera delle arti e mestieri	x	x	x	x	x	x
USI	Unione svizzera degli imprenditori	x	x	x	x	x	x
USC	Unione Svizzera dei Contadini	x	x				x
USS	Unione sindacale svizzera		x	x		x	
Altre organizzazioni e associazioni							
3S Solar Plus	3S Solar Plus AG					x	
A. Ehrler	A. Ehrler AG					x	
A. und A. Kost	Anton e Anita Maria Kost		x				
abc dental	abc dental AG					x	
AELSI	Associazione per l'energia del legno della Svizzera italiana			x			
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere		x				
Agfa	Agfa					x	
Amici Caffè	Amici Caffè AG					x	
Arbeitskreis Bündner Wild- und Fischrei-Biologinnen	Arbeitskreis Bündner Wild- und Fischrei-Biologinnen		x				
Arwico	Arwico AG					x	
ASCAD	Association suisse du chauffage à distance			x			
ASIC	Associazione svizzera infrastrutture comunali					x	
ASMC	Association suisse pour les médicaments de la médecine complémentaire	x					
ASR	Association suisse des raboteries	x					
Association de commerce	Association de commerce					x	
ASTAG	Associazione svizzera dei trasportatori stradali					x	
asut	Association suisse des télécommunications					x	
ATA	Associazione traffico e ambiente				x		
Auto Recycling	Auto Recycling Svizzera					x	
Auto Schweiz	Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure				x	x	
AVDEL	Association valaisanne des distributeurs d'électricité		x				
Avenergy	Avenergy Suisse	x	x	x	x	x	x

Abbreviazione	Partecipante	OCOL	OLEI	OIAt	OIF	ORSAE	OFO
Axpo	Axpo		x				
Ballon-Müller	Ballon-Müller AG					x	
Barologic	Barologic					x	
Beer Transporte und Entsorgungen	Beer Transporte und Entsorgungen GmbH					x	
Bezirk Küssnacht	Bezirk Küssnacht					x	
BirdLife	BirdLife	x	x		x	x	x
BKW	BKW AG		x			x	
Burgergemeinde Biel	Burgergemeinde Biel			x			
BWB	berner Waldbesitzer	x					x
C. Rixen	Christian Rixen		x				
cemsuisse	cemsuisse			x			
Cercl'air	società dei responsabili della protezione dell'aria			x			
Cercle Bruit	Svizzera associazione dei responsabili cantonali per la prevenzione del rumore				x		
Cercle Déchets	Cercle Déchets					x	
cerjo	cerjo Switserzland SA					x	
CFC	Commissione federale del consumo	x				x	
CFIA	Commissione federale per l'igiene dell'aria			x			
CFNP	Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio		x				
Chalut Green Service	Chalut Green Service SA					x	
Cigogne Suisse	Cigogne Suisse		x				
Ciments Vigier	Ciments Vigier SA			x			
CKW	Centralschweizerische Kraftwerke AG		x				
COMCO	commissione della concorrenza	x	x	x	x	x	x
Commercio Svizzera	Commercio Svizzera	x				x	
Commune de Péry-La Heutte	Commune de Péry-La Heutte			x			
Coop	Coop					x	
Corra	Corra					x	
costruionesvizzera	costruionesvizzera			x	x	x	
Cozzio Handels	Cozzio Handels GmbH					x	
CP	Centre patronal	x	x	x	x	x	x
CPT	Conférence Pierres et Terres Suisse			x			
Dometic	Dometic Switzerland AG					x	
DSV	Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber		x				
DUN	Fédération des utilisateurs de droits d'auteurs et voisins					x	
DUNI	DUNI AG					x	
EBL Telecom	EBL Telecom					x	

Abbreviazione	Partecipante	OCOL	OLEI	OIAt	OIF	ORSAE	Ofo
ECO SWISS	ECO SWISS	x	x	x	x		x
Ecologie et sécurité dans le commerce dentaire	Ecologie et sécurité dans le commerce dentaire					x	
Ecoservizi.ch	Ecoservizi.ch					x	
EFS	entrepreneurs forestiers suisse	x					x
EIT.swiss	EIT.swiss					x	
elcom	elcom		x				
Empa	Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca					x	
EnerCom Kirchberg	EnerCom Kirchberg AG					x	
Energia Legno	Energia Legno Svizzera			x			
energie-belp	energie-belp AG					x	
Engadiner Kraftwerke	Engadiner Kraftwerke AG		x				
Ernst Schweizer	Ernst Schweizer AG					x	
Eternit	Eternit AG					x	
EW Höfe	EW Höfe AG					x	
EWA EnergieUri	EWA EnergieUri		x				
ewn	Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden		x				
EWRumlang	Elektrizitätswerk Rümli					x	
EWS	elektrizitätswerk Schwyz AG		x				
EWS Energie	EWS Energie AG					x	
ewz	ewz		x				
Fauna VS	Fauna VS		x				
FEA	Association Suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques					x	
FFS	Ferrovie Federali Svizzere		x				
FMS	Federazione motociclistica Svizzera				x		
ForêtSuisse	Association des propriétaires forestiers	x		x			x
Fortura	Fortura AG					x	
FRC	Fédération romande des consommateurs	x				x	
FSPC	Federazione svizzera dei patriziati e delle corporazioni	x		x	x		x
FVB	Association des industries de l'éclairage					x	
FVG	Fachverband VREG-Entsorgung					x	
Gallagher	Gallagher					x	
Geberit	Geberit AG					x	
Gemeinde Rodersdorf	Gemeinde Rodersdorf		x				
Gemeinde Widnau	Gemeinde Widnau					x	
GKM	GKM Gewerbekühlmöbel AG					x	
Glattwerk	Glattwerk AG					x	
GNV	Glarner Natur- und Vogelschutzverein		x				
Green boot	Green boot	x					
Greenpeace	Greenpeace		x		x		x

Abbreviazione	Partecipante	OCOL	OLEI	OIAt	OIF	ORSAE	OFO
Groupe E	Groupe E		x				
H. Beer	Heinz Beer					x	
H+	gli Ospedali Svizzeri					x	
Hagro Haushalt	Hagro Haushalt AG					x	
HeLU	Holzenergie Luzern			x			
HEV	Hauseigentümergeverband Schweiz			x	x		
hkbb	Handelskammer beider Basel					x	
Holzbau Schweiz	Associazione svizzera costruttori in legno	x					
Holzenergie Freiamt	Holzenergie Freiamt			x			
Holzenergie Nordwestschweiz	Holzenergie Nordwestschweiz			x			
HP	HP Schweiz GmbH					x	
Hunziker	Hunziker AG					x	
husqvarna	husqvarna Schweiz AG					x	
IBM	IBM Svizzera AG					x	
IBS	Industrie du bois Suisse	x		x			x
ICON Outdoor	ICON Outdoor AG					x	
ICTSwitzerland	ICTSwitzerland					x	
IG Detailhandel	IG Detailhandel	x				x	
Immark	Immark AG					x	
InfraWatt	Associazione per la valorizzazione dell'energia prodotta dalle acque reflue, dai rifiuti, dal calore residuo e dall'acqua potabile			x			x
Iniziativa delle Alpi	Iniziativa delle Alpi				x		
INOBAT	riciclaggio delle pile in Svizzera					x	
Intact	Stiftung Intact					x	
Irobotics	Irobotics AG					x	
Jordi Röntgentechnik	Jordi Röntgentechnik AG					x	
Jutzler	Jutzler AG	x					
K. Knüsel	Konrad Knüsel		x				
Kaladent	Kaladent AG					x	
KASA	KASA Alteisen und Metall AG					x	
Keller Martigny	Keller Martigny SA					x	
KFN	Kabelfernsehen Nidwalden AG					x	
KlimaWatt	KlimaWatt					x	
Konsumentenschutz	Konsumentenschutz					x	
Kraftwerke Hinterrhein	Kraftwerke Hinterrhein AG		x				
Krannich Solar	Krannich Solar					x	
Kyburz	Kyburz Switzerland AG					x	
Lamello	Lamello AG					x	
LeBird	bureau d'ingénieurs en ressources et construction durable					x	
Lega contre il cancro	Lega svizzere contro il cancro			x			
Leucom	Leucom					x	
Levo Batterien	Levo Batterien AG					x	
Lidl	Lidl					x	
lignum	lignum	x					
Ligue contre le bruit	Ligue suisse contre le bruit				x		

Abbreviazione	Partecipante	OCOL	OLEI	OIAI	OIF	ORSAE	OFO
LIMEX Handels	LIMEX Handels GmbH					X	
Lipo	Lipo					X	
littlebit technology	littlebit technology					X	
Lometral	Lometral AG					X	
LZR	Leistungs Zentrum Rheintal					X	
Marcel Weber	Marcel Weber AG					X	
Medidor	Medidor					X	
Metabo	Metabo					X	
Metaltex	Metaltex SA					X	
Microsoft	Microsoft					X	
Migros	Migros					X	
MLS	Materiali a base di legno in svizzera associazione commerciale	X					
MMTS	MultimediaTec Swiss					X	
MpA	Medici per l'ambiente			X	X		X
Müller Handels	Müller Handels AG Schweiz					X	
municipalité de Trient	municipalité de Trient		X				
Neograd	Neograd AG					X	
Nestlé	Nestlé Suisse SA					X	
NIMEX	NIMEX AG					X	
NoOPS	No Obsolescence programmée Suisse					X	
novis electronics	novis electronics					X	
Novitronic	Novitronic AG					X	
Optilink	Optilink AG					X	
OS Technology	OS Technology AG					X	
Panasonic	Panasonic					X	
PC Engines	PC Engines GmbH					X	
Philips	Philips AG					X	
Pro Natura	Pro Natura	X	X				X
Pro Natura GR	Pro Natura GR		X				
Promena	Promena AG					X	
proPellets.ch	proPellets.ch			X			
PSA	Protezione Svizzera degli Animali		X				
Puag	Puag AG					X	
PUSCH	PUSCH	X	X		X	X	X
R. Eichenberger	Rosmarie Eichenberger		X				
Ravensburger	Ravensburger AG					X	
RDC	RDC AG					X	
REA	Region Energie Amriswil					X	
regioGrid	regioGrid		X				
renet	renet AG					X	
Repower	Repower AG		X				
Reto Crüzer	Reto Crüzer AG					X	
Revotool	Revotool AG					X	
Rhyner Energie	Rhyner Energie Sàrl					X	
Ricoh	Ricoh					X	
Romica	Romica SA					X	
Rotel	Rotel AG					X	

Abbreviazione	Partecipante	OCOL	OLEI	OIAt	OIF	ORSAE	Ofo
routesuisse	fédération routière suisse FRS				X	X	
S. Wipf	Sonja Wipf		X				
SAA	Swiss automotive aftermarket				X	X	
SAK	St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG					X	
Salt	Salt Mobile SA					X	
sanu durabilitas	Fondation pour le développement durable					X	
Schädler Mulden	Schädler Mulden AG					X	
Schaufelberger	Schaufelberger AG					X	
scienceindustries	associazione economica per la chimica, la farmaceutica e la biotecnologia	X		X		X	
SDK	SuperDrecksKëscht Oeko-Service Schweiz AG					X	
SEIC-Teledis	SEIC-Teledis		X				
SENS	Fondazione SENS					X	
SFS	Società forestale svizzera	X	X	X			X
SL-FP	Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio		X				
SLRS	Fondazione Svizzera per il riciclaggio dei dispositivi d'illuminazione e delle lampade					X	
Smart Grid	Verein Smart Grid Schweiz		X				
Socomec	Socomec AG					X	
Solenthaler Recycling	Solenthaler Recycling AG					X	
SOMMER Antriebs- und Funktechnik	SOMMER Antriebs- und Funktechnik AG					X	
Spewe	Spewe AG					X	
SSIC	società svizzera degli impresari-costruttori			X	X		
SSV	Schweizerischer Shredder Verband					X	
Stadt Zürich	Stadt Zürich			X	X		
Stadtantennen	Stadtantennen AG					X	
Stazione ornitologica	Fondazione Stazione ornitologica svizzera		X				X
Stiftung für das Tier im Recht	Stiftung für das Tier im Recht		X				
Stiftung ZAR	Stiftung für nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung					X	
Stöckli	Stöckli AG					X	
SUISSEDIGITAL	SUISSEDIGITAL					X	
Sunrise	Sunrise					X	
Suva	Suva					X	
svu asep	Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente			X	X		X
SVUT	Schweizerischer Verband für Umwelttechnik			X			
swico	swico					X	
Swiss Natural Care	Swiss Natural Care					X	
Swiss Recycling	Swiss Recycling					X	
swiss retail	swiss retail federation	X				X	

Abbreviazione	Partecipante	OCOL	OLEI	OIAI	OIF	ORSAE	OFO
Swiss Textiles	Swiss Textiles	X		X		X	
swisscleantech	swisscleantech					X	
Swisscom	Swisscom					X	
Swissgrid	Swissgrid		X				
swissICT	swissICT					X	
Swissmem	Swissmem	X	X	X	X	X	X
Swissolar	associazione svizzera dei professionisti dell'energia solare					X	
TBS	Technische Betriebe Wil					X	
TBS Strom	TBS Strom AG					X	
TCS	Touring Club Svizzero				X	X	
TechniSat Digital	TechniSat Digital GmbH					X	
Tele Alpin	Tele Alpin AG					X	
TF WHE	Task force Wald+Holz+Energie	X		X			X
THALI	THALI AG					X	
Unabhängige Fachexpertinnen und Fachexperten EAG-Recycling	Unabhängige Fachexpertinnen und Fachexperten EAG-Recycling schweiz					X	
UPC	UPC Svizzera					X	
UPSA	Union professionale svizzera dell'automobile				X	X	
VASSO	Associazione dei detentori dei punti di raccolta automobili della Svizzera e del Principato del Liechtenstein					X	
VBE	Verband Bündnerischer Elektrizitätsversorgungsunternehmen		X				
VetroSuisse	VetroSuisse					X	
ville de Genève	ville de Genève				X		
Vision Konsum	Vision Konsum					X	
Visiopartner	Visiopartner					X	
VSMR	Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta					X	
Waldmeier	Waldmeier AG					X	
Wir stossen an	Wir stossen an					X	
WWF	WWF	X	X			X	X
WWZ Energie	WWZ Energie AG					X	
Yamaha Europe Music	Yamaha Europe Music GmbH					X	
Zeiler Audio	Zeiler Audio					X	
zooSuisse	zooSuisse		X				
Zürcher Handelskammer	Zürcher Handelskammer					X	